

ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 24 DICEMBRE 2004 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 15.12.2004, n. 48:

Ripristino del contratto previsto dalla legge regionale n. 13/1984. Pag. 4130

LEGGE REGIONALE 15.12.2004, n. 49:

Modifica alla L.R. 13.2.2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali. Pag. 4130

ATTI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 21.10.2004, n. 146/8:

Comune di Oricola (AQ) – Variante al P.R.G. – Istituzione zona D9 area di cava. Pag. 4132

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 06.09.2004, n. 775:

D.Lgs. 387/03 - Art. 12: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di

produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA", nell'ambito della Direzione "Turismo Ambiente Energia", quale struttura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.....Pag. 4133

DELIBERAZIONE 08.10.2004, n. 869:

Approvazione della classificazione del territorio regionale in base alla marginalità ed all'indice di disagio..... Pag. 4133

DELIBERAZIONE 26.10.2004, n. 931:

DPR 290/2001 prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa regionale di attuazione delle discipline regolamentari nazionali. Piano corsuale 2004..... Pag. 4141

DELIBERAZIONE 26.10.2004, n. 1003:

Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 – Riparto del Fondo Unico anno 2004..... Pag. 4152

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 05.11.2004, n. DH/102:

Legge 26/05/1965 n. 590 – Legge 14/08/1971 n. 817 – L.R. 9 gennaio 1979 n. 10 art. 44 - D. Lgs 18/05/2001 n. 228 art. 11 commi 4 e 5. Autorizzazione cancellazione vincolo di indivisibilità. Ditta Colazzilli Alfonso Cosimo. Pag. 4154

DETERMINAZIONE 05.11.2004, n. DH/103:

Legge 26/05/1965 n. 590 – Legge 14/08/1971 n. 817 – L.R. 03/06/1982 n. 31 art. 28– D.Lgs 18/05/2001 n. 228 art. 11 commi 4 e 5. Autorizzazione cancellazione vincolo di indivisibilità. Ditta Pilotti Ernino e Di Leonardo Teodora..... Pag. 4154

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA

DETERMINAZIONE 18.10.2004, n. DF/141:

Proroga incarico fino al 31 ottobre 2004 al Sig. DI CICCIO Pier Luca libero-professionista, per le attività inerenti il funzionamento dell'ARAEN di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 31 ottobre 2001 e all'Ordinanza Direttoriale n. 01 del 07 gennaio 2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell'aria..... Pag. 4155

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 09.11.2004, n. DH10/70:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Abruzzo – Misura "A" Annualità 2001/2003 (1° Sportello). Domanda n. 04156552079 del 29.07.2002. Opere: Acquisto macchine ed attrezzature per la raccolta. Ditta DI MASSIMO Antonio. Settore Produttivo: Olivocoltura. Liquidazione finale contributo in conto capitale.. Pag. 4156

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 21.10.2004, n. DI3/71:

Cava di ghiaia in località "Sette a Piazzano" Comune di Mozzagrogna (Provincia di Chieti) Ditta: DI RISIO ENRICO. Autorizzazione apertura. Pag. 4157

DETERMINAZIONE 04.11.2004, n. DI3/76:

Cava di ghiaia in località "Colle Calato" Comune di Civitella Del Tronto (Provincia di Teramo) Ditta: CAVE TERAMANE SAS. Autorizzazione proroga..... Pag. 4158

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.11.2004, n. DC7/487:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH). Pag. 4159

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC7/489:

DOCUP 2000-2006 Monosettoriale – Azione 3.2.2: concessione di finanziamento al Comune di GUARDIAGRELE.....Pag. 4159

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC6/112:

Espropriazione terreni siti nel territorio Comunale di Chieti di proprietà delle ditte consorziate in "CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE DI IORIO ROSETTA E VALIGNANI TOMMASO". – Nomina terna arbitrale. Pag. 4160

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC6/113:

Espropriazione terreni siti nel territorio Comunale di Manoppello di proprietà delle ditte consorziate in "CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE DI IORIO ROSETTA E VALIGNANI TOMMASO". – Nomina terna arbitrale. Pag. 4161

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC6/114:

Espropriazioni. – Esecuzione di lavori di un opificio per la produzione di manufatti in cemento per l'edilizia – della Ditta Casolino Trasporti e Servizi s.r.l..... Pag. 4162

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 11.11.2004, n. DD7/56:

Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. Pag. 4164

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI, CONTROLLI
*SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO MONTANO*

DETERMINAZIONE 05.11.2004, n. DB4/78:

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane – Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 4.06.2004 - Approvazione graduatorie. Pag. 4164

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.11.2004, n. DF3/108:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Ditta NORCINI FRANCO – Zona Ponte a Catena Contrada Carapallo – 64100 Teramo – Rinnovo della autorizzazione regionale n. 204 del 26.10.1999, limita-

tamente all'esercizio di un centro per la demolizione dei veicoli a motore e rimorchi.
..... Pag. 4168

DETERMINAZIONE 04.11.2004, n. DF3/111:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Consorzio Intercomunale del Vastese C.I.V.E.T.A. (Contrada Valle Cena – 66051 Cupello) - Rinnovo autorizzazione regionale n. 558 dell'11.03.1998 relativa: "realizzazione ed esercizio di un centro di pretrattamento e di valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema di conferimento differenziato (Piattaforma ecologica tipo "B")..... Pag. 4172

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DF2/185:

Bando Regionale "Solare Termico" – D.G.R. del 23.07.2003, BURA n. 91 speciale del 12.09.2003. Elenco ammessi a contributo Pubblici e Privati. Pag. 4176

Parte II

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

CORTE COSTITUZIONALE
ROMA

Ricorso n. 106 depositato il 10 novembre 2004 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2 comma 3, 45 comma 3, 46 comma 2, 47 comma 2, 79 comma 2, in relazione al comma 1 lett. c), 86 comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 24 del Reg. Corte Cost. 16 marzo 1956 "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale", così come sostituito dall'art. 6, Del. Corte Cost. 10 giugno 2004..... Pag. 4193

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI CHIETI
3° SETTORE

Istanza della Soc. ITALIMPIANTI di Renato Ghergo tendente ad ottenere la concessione a derivare acqua dal Torrente Turcano per uso idroelettrico in località Giulio-poli del Comune di Rosello (CH)..... Pag. 4198

COMUNE DI ALFEDENA (AQ)
Avviso di deposito del progetto di variante al P.R.E..... Pag. 4198

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

- Delibera di C.C. n. 70 del 27.09.2004: Approvazione, ampliamento al piano terra (Hall) dell'Hotel Mare Blu V.le Alcione, 159 in variante allo Strumento urbanistico vigente. Ditta: HOTEL MARE BLU di DE MEROLIS S.r.l..... Pag. 4199

- Delibera di C.C. n. 73 del 27.09.2004: Approvazione, ampliamento al piano rialzato per attività di Bed & Breakfast (casa pensione) in variante al P.R.G. Ditta: MANCINELLI Antonella..... Pag. 4199

COMUNE DI ORTONA (CH)
Determinazione Dirigenziale n. 573 dell'11.11.2004: Decreto definitivo di esproprio per l'attuazione del piano di Recupero di iniziativa pubblica del comparto edilizio compreso tra via Caldora, P.zza della Repubblica, Largo Farnese e C.so Garibaldi. Pag. 4200

COMUNE DI RIPA TEATINA (CH)

Estratto delibera di C.C. n. 74 del 08.11.2004 - Approvazione Piano di Recupero del Centro Antico – Piano di indirizzo del colore nel centro storico. Pag. 4202

COMUNITÀ MONTANA

"ZONA G" DELLA VALLE ROVETO

Accordo di Programma per la ripetizione del segnale dell'emittente televisiva "Telesirio". Pag. 4204

ERRATA CORRIGE

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO LEGISLATIVO

Comunicato errata corrige relativa alla L.R. n. 41 del 17 Novembre 2004: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26.4.2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 – Bilancio pluriennale 2004/2006 della regione Abruzzo). Pag. 4205

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 LEGGI

LEGGE REGIONALE 15.12.2004, n. 48:

Ripristino del contratto previsto dalla legge regionale n. 13/1984.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale in servizio presso la Struttura di cui all'art. 14 comma 1 della legge regionale n. 77/1999, che già si avvaleva delle condizioni contrattuali, assistenziali e previdenziali previste dalla legge regionale n. 13/1984, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di poter esercitare l'opzione per il ripristino della situazione antecedente alla data del 30 dicembre 1998.
2. Gli effetti dell'applicazione della presente legge decorrono dalla data di opzione.
3. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 2004 in Euro 1.100,00, trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie iscritte nella F.O. 001 U.P.B. 005 denominata "Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale" del Bilancio della Regione.

Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti nella pertinente funzione obiettivo e nella corrispondente U.P.B..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 15 Dicembre 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 15.12.2004, n. 49:

Modifica alla L.R. 13.2.2003, n. 2: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

 IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al titolo della L.R. 2/2003 sostituire: «(Artt. 150 e 151 D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)» con: «(Artt. 145, 146, 159 e 167 D.lgs. 22.11.2004, n. 42/2004)».

All'art. 1 "Competenze in materia paesaggistica" della L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lett. a) del primo comma, è sostituita dalla seguente:

"a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'art. 145 del D.lgs. n. 42/2004."

b) alla lett. b) del primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole "all'art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".

2. sopprimere le parole "ai Piani e Programmi complessi" e "agli interventi ricadenti sul demanio marittimo".
- c) al comma 2 le parole "all'art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.lgs. n. 42/2004".

Art. 2

All'art. 2 "Organo regionale competente in materia di Beni Ambientali" della L.R. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 le parole: "di cui all'art. 150 e 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza regionale di cui all'art. 1 della presente legge";
- b) al comma 6 le parole "all'art. 151 del D.lgs. n. 490/1999" sono sostituite con le seguenti: "all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.lgs. n. 42/2004";
- c) al comma 6 sopprimere le parole: "assumono efficacia immediata e".

Art. 3

Dopo l'art. 2 della L.R. 2/2003 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 2/bis

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione

In via transitoria, fino alla verifica ed all'adeguamento del Piano Regionale Paesistico "P.R.P." ai sensi dell'art. 156 D.lgs. n. 42/2004, la Regione esercita le funzioni di verifica di conformità della strumentazione urbanistica con le previsioni di P.R.P. vigente.

All'atto di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le Amministrazioni Comunali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo altresì una cartografia del suddetto P.R.P. aggiornata.

All'atto di conformazione e di adeguamento di cui sopra le medesime amministrazioni comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socioeconomiche, potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di P.R.P.

Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale, viene trasmessa alla Regione per il parere di cui all'art. 1 della presente legge.

Nel caso in cui si configuri come proposta di variante al P.R.P. viene trasmessa alla Regione, Direzione Territorio, per la verifica della compatibilità della proposta alle previsioni di P.R.P.; il Consiglio regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui all'art. 1 della presente legge.

Tale provvedimento, pubblicato sul *BURA*, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.

Art. 2/ter

Sanzioni amministrative
in materia di paesaggio

L'indennità prevista dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 relativa alle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti per la tutela dei beni paesaggistici, è determinata in base ai parametri del D.M. 26.9.1997, previa perizia di stima da parte di un tecnico abilitato.

Le autorizzazioni di competenza regionale, conseguenti al pagamento della sanzione, sono rilasciate dal Direttore dell'Area Territorio visto il parere espresso dal Comitato regionale per i Beni Ambientali.

Al mancato versamento delle sanzioni pecuniarie, l'autorità amministrativa competente, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, procede

nelle forme previste dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali.

Art. 2/quarter
Norme finanziarie

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale al Cap. 35005 UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientati e valutazione impatto ambientale L.R. 40/1990 e art. 46 L.R. 11/1999", e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali con riferimento al Cap. 291421 UPB 05.01.016 denominato "Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali".

Per l'anno 2004 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1.

Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di spesa."

Art. 4

All'art. 4 "Norme abrogate" della L.R. 2/2003, dopo l'ultimo rigo, aggiungere

- a) L.R. 69/1990
- b) L.R. 40/1990
- c) L.R. 59/1991, art. 3
- d) L.R. 44/1991
- e) L.R. 8/1991
- f) L.R. 2/1993.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 15 Dicembre 2004

PACE

ATTI

**DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE 21.10.2004, n. 146/8:

**Comune di Oricola (AQ) – Variante al
P.R.G. – Istituzione zona D9 area di cava.**

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 09.05.1990 n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, la variante al Piano Regionale Paesistico come proposto dal Comune di ORICOLA (AQ) composto dagli elaborati allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19/11/03 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell' art. 150 D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490;

3. di dare atto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 69/90, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 5/09/1991 n. 59, che la definitiva approvazione dell'argomento in oggetto è successiva alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale per i successivi adempimenti di rito a cura del competente Servizio Aree Protette, Beni, Ambientali Storico-Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.09.2004, n. 775:

D.Lgs. 387/03 - Art. 12: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA", nell'ambito della Direzione "Turismo Ambiente Energia", quale struttura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che in questa sede si intendono riportate:

- di riservare alla competenza della Regione il procedimento unico previsto al comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03,

- di individuare, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge 241/90 ed ai fini delle previsioni del suddetto art. 12, la struttura regionale responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
- di stabilire che tale struttura, per la competenza specifica e per i compiti istituzionali già assegnati, è individuata nel Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA", nell'ambito della Direzione "Turismo Ambiente Energia";
- di stabilire altresì che il procedimento unico di rilascio delle autorizzazioni in materia di fonti rinnovabili di energia dovrà essere svolto in conformità delle previsioni di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs 387/03;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Turismo Ambiente Energia e al Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA", per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti correlati al presente atto.
- di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* del presente provvedimento.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 08.10.2004, n. 869:

Approvazione della classificazione del territorio regionale in base alla marginalità ed all'indice di disagio.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 798 dell'11.9.2002 avente per oggetto "L.R. 18.5.2000, n. 95 art. 6 'Classificazione del territorio montano - Criteri e parametri per

l'individuazione delle aree di marginalità socio-economica" e n. 96 del 20.2.2004 di integrazione alla medesima con le quali sono stati fissati appunto i criteri ed i parametri per l'individuazione delle aree di marginalità naturale e socio-economica e l'indice di disagio in cui versano i singoli territori comunali;

Rilevato che con le stesse deliberazioni si dava incarico al Servizio di Informazione Statistica della Giunta Regionale di elaborare, sulla base degli indici e delle procedure fornite, la classificazione di tutto il territorio regionale;

Precisato che le suddette deliberazioni stabiliscono che la classificazione deve essere utilizzata al fine di operare scelte intrinseche alle diverse realtà locali e di graduare e differenziare gli interventi da destinare ai Comuni, stabilendo anche i parametri e le formule;

Preso atto che il Servizio Informazione Statistica ha regolarmente provveduto all'elaborazione del documento;

Ravvisato indispensabile che il documento, per i suoi peculiari contenuti e per il conseguente utilizzo cui è destinato, sia approvato e fatto proprio dalla Giunta Regionale e successivamente pubblicizzato nei modi di legge;

Rilevato che lo stesso è il risultato oggettivo dei criteri e delle procedure fissate con la citata D.G.R. 798 dell'11.9.2002 e che, come nella stessa precisato la classificazione, che individua per ciascun Comune l'area di marginalità (A, B, C) e l'indice di disagio, deve essere presa a riferimento nelle occasioni in cui si stabiliscono interventi a favore dei Comuni;

Precisato che, comunque, la rilevazione è condizionata dalle situazioni in cui versano i Comuni nel momento in cui la stessa è stata effettuata e che, pertanto, fermi restando i criteri, gli indicatori e le procedure fissate dalla Giunta Regionale la stessa potrebbe subire variazioni nel tempo con l'auspicabile miglioramento delle condizioni dei singoli territori;

Ritenuto, perciò, necessario prevedere che almeno annualmente si provveda alla riclassificazione affinché si evidenzino le effettive realtà del momento e che le nuove risultanze siano di nuovo formalmente recepite, così come nel caso in cui la Giunta Regionale riterrà di modificare i criteri e le procedure già stabiliti;

Visto l'allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, attraverso l'apposizione della propria firma in calce alla presente;

DELIBERA

Per le motivazioni su espresse:

- di approvare e fare propria la classificazione del territorio regionale di cui all'allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente riportato, precisando che la stessa si riferisce alla situazione restando valida fino a che la Giunta Regionale non ne disponga l'eventuale successivo aggiornamento;
- di ribadire che detta classificazione ed i suoi aggiornamenti rappresentano lo strumento per graduare e differenziare gli interventi da destinare ai Comuni;
- di stabilire che il presente provvedimento sia inviato a tutte le Direzioni ed alla S.S.S. Sistema Informativo regionale;
- di stabilire che il presente provvedimento sia altresì inviato alla Commissione Consiliare Speciale per lo sviluppo delle aree svantaggiate e per il riequilibrio economico della Regione Abruzzo in attuazione delle

decisioni dalla stessa assunte nella riunione dell'8.9.2004;

- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue allegato

Id	Codice Comunità montana	Descrizione Comunità montana	Codice Istat	Descrizione comune	Indice sintetico di disagio (standardizzato)	AREA
190	S	Val Sangro	69053	Montelapiano - 053	3,719575176	A
181	R	Medio Sangro	69077	Roio del Sangro - 077	3,625507309	A
216	U	Alto Vastese	69088	Schiavi di Abruzzo - 088	2,854476406	A
14	B	Campo Imperatore	68086	San Benedetto in Perillis - 086	2,798315727	A
182	R	Medio Sangro	69104	Fallo - 104	2,576326022	A
15	B	Campo Imperatore	68104	Villa Santa Lucia degli Abr - 104	2,547276817	A
170	Q	Aventino e Medio Sangro	69063	Pennadomo - 063	2,081223655	A
171	Q	Aventino e Medio Sangro	69025	Colledimacine - 025	2,048753979	A
183	R	Medio Sangro	69039	Gamberale - 039	2,045091403	B
163	P	Maielletta	69064	Pennapiedimonte - 064	2,025512118	A
191	S	Val Sangro	69009	Montebello sul Sangro - 009	1,985583448	B
44	D	Valle del Giovenco	66063	Ortona dei Marsi - 063	1,943445622	A
107	I	Vestina	68016	Corvara - 016	1,849984473	A
184	R	Medio Sangro	69078	Rosello - 078	1,764724846	B
217	U	Alto Vastese	69080	San Giovanni Lipioni - 080	1,742869486	B
135	M	Laga	67022	Cortino - 022	1,640346116	A
16	B	Campo Imperatore	68091	Santo Stefano di Sessanio - 091	1,612826135	B
17	B	Campo Imperatore	66014	Calascio - 014	1,604349336	B
94	H	Alto Sangro	66083	Rocca Pia - 083	1,557776247	A
185	R	Medio Sangro	69054	Montenerodomo - 054	1,515679539	B
186	R	Medio Sangro	69007	Borrello - 007	1,431481233	B
31	C	Sirentina	66097	Secinaro - 097	1,406601978	A
71	F	Peligna	66037	Cocullo - 037	1,379525501	A
18	B	Campo Imperatore	68026	Castel del Monte - 026	1,32794776	B
187	R	Medio Sangro	69023	Civitaluparella - 023	1,305489982	B
1	A	Amiternina	66016	Campotosto - 016	1,290261517	A
19	B	Campo Imperatore	68060	Ofena - 060	1,215575819	B
45	D	Valle del Giovenco	68011	Bisegna - 011	1,210231417	A
54	E	Marsica 1	66023	Cappadocia - 023	1,208477349	A
108	I	Vestina	68046	Villa Celfera - 046	1,160232598	A
20	B	Campo Imperatore	66024	Carapelle Calvisio - 024	1,159705815	B
95	H	Alto Sangro	66010	Barrea - 010	1,153156208	A
172	Q	Aventino e Medio Sangro	69048	Lettopalena - 048	1,109653332	B
200	T	Medio Vastese	69076	Roccaspinalveti - 076	1,067204524	A
173	Q	Aventino e Medio Sangro	69060	Palena - 060	1,059110944	B
21	B	Campo Imperatore	66030	Castelvecchio Calvisio - 030	1,056230922	B
154	O	Gran Sasso	67023	Crognaleto - 023	1,044632493	A
136	M	Laga	67046	Valle Castellana - 046	1,042079789	A
188	R	Medio Sangro	69066	Pizzoferrato - 066	1,014424752	C
137	M	Laga	67038	Rocca Santa Maria - 038	1,003712763	A
121	L	Maiella e Morrone	68036	Salle - 036	0,993382798	A
174	Q	Aventino e Medio Sangro	69095	Torricella Peligna - 095	0,945124783	B
155	O	Gran Sasso	67034	Pietracamela - 034	0,915308778	A
201	T	Medio Vastese	69044	Guilmi - 044	0,895419142	A
32	C	Sirentina	66045	Gagliano Aterno - 045	0,88076796	B
2	A	Amiternina	66052	Lucoli - 052	0,847671282	A
122	L	Maiella e Morrone	68037	Sant'Eufemia a Maiella - 037	0,843940183	A
3	A	Amiternina	66021	Capitignano - 021	0,840976527	A
72	F	Peligna	66103	Villalago - 103	0,834077128	A
109	I	Vestina	68008	Carpineto della Nora - 008	0,832274534	B
110	I	Vestina	68004	Brittoli - 004	0,808716509	B
111	I	Vestina	68032	Pietranico - 032	0,806157719	B
141	N	Val Vomano	67003	Arsita - 003	0,782589371	A
112	I	Vestina	68045	Vicoli - 045	0,76651633	B
22	B	Campo Imperatore	66040	Collepietro - 040	0,754956283	B
33	C	Sirentina	66001	Acciano - 001	0,753414936	B
96	H	Alto Sangro	66005	Ateleta - 005	0,749429964	B
73	F	Peligna	66018	Cansano - 018	0,733653914	A
175	Q	Aventino e Medio Sangro	69045	Lama dei Peligni - 045	0,730460326	B
55	E	Marsica 1	66106	Villavallelonga - 106	0,713198077	A
218	U	Alto Vastese	69093	Torrebruna - 093	0,680711725	C
97	H	Alto Sangro	66070	Pescocostanzo - 070	0,675143177	B
23	B	Campo Imperatore	66019	Capestrano - 019	0,660613656	B

Documento conforme all'originale
 composto da n. 5 fogli
 facciate.
 L'Aquila, li 7.10.06
 IL DIRIGENTE

Documento composto da n. 5 facciate.
 ALLEGATO con il presente alla delibera n. 2004
 869
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Vincenzo Gardani)

REGIONE ABRUZZO
 GIUNTA REGIONALE
 L'AQUILA

156	O	Gran Sasso	67010	Castel Castagna - 010	0,652675884	A
219	U	Alto Vastese	69051	Montazzoli - 051	0,651396269	C
113	I	Vestina	68019	Farindola - 019	0,630521672	B
46	D	Valle del Giovenco	66046	Gloia dei Marsi - 046	0,626282271	B
34	C	Sirentina	66043	Fontecchio - 043	0,618775801	B
220	U	Alto Vastese	69034	Fraine - 034	0,609737045	C
35	C	Sirentina	66100	Tione degli Abruzzi - 100	0,596367984	B
221	U	Alto Vastese	69020	Castiglione Messer Marino - 020	0,586517231	C
98	H	Alto Sangro	66035	Civitella Alfedena - 035	0,572209615	B
225	V	Comuni Non Montani	69003	Ari - 003	0,571404	
176	Q	Aventino e Medio Sangro	69040	Gessopalena - 040	0,565352622	C
99	H	Alto Sangro	66061	Opi - 061	0,565188845	B
74	F	Pelligna	66093	Scanno - 093	0,555797886	B
192	S	Val Sangro	69052	Monteferrante - 052	0,553495084	C
193	S	Val Sangro	69026	Colledimezzo - 026	0,539678427	C
4	A	Amiternina	66056	Monteale - 056	0,530890893	B
100	H	Alto Sangro	66107	Villetta Barrea - 107	0,524801359	B
75	F	Pelligna	66004	Anversa degli Abruzzi - 004	0,502980882	B
164	P	Maielletta	69062	Palombaro - 062	0,50270317	B
194	S	Val Sangro	69006	Bomba - 006	0,497121606	C
177	Q	Aventino e Medio Sangro	69089	Taranta Pelligna - 089	0,491792652	C
114	I	Vestina	68023	Montebello di Bertona - 023	0,480487593	B
5	A	Amiternina	66013	Cagnano Amiterno - 013	0,435779071	B
56	E	Marsica 1	66067	Pereto - 067	0,42108153	A
222	U	Alto Vastese	69019	Castelguidone - 019	0,411988226	C
24	B	Campo Imperatore	66058	Navelli - 058	0,386733188	C
157	O	Gran Sasso	67012	Castelli - 012	0,352111132	B
101	H	Alto Sangro	66078	Rivisondoli - 078	0,346778828	B
158	O	Gran Sasso	67024	Fano Adriano - 024	0,346146799	B
115	I	Vestina	68029	Pescosansonesco - 029	0,338559523	B
178	Q	Aventino e Medio Sangro	69024	Civitella Messer Raimondo - 024	0,329163016	C
47	D	Valle del Giovenco	66050	Lecca nei Marsi - 050	0,318861331	C
226	V	Comuni Non Montani	69004	Arielli - 004	0,314966437	
36	C	Sirentina	66031	Castelvecchio Subequo - 031	0,311957999	C
37	C	Sirentina	66082	Rocca di Mezzo - 082	0,289765559	C
227	V	Comuni Non Montani	69067	Poggiorelto - 067	0,289756756	
57	E	Marsica 1	66089	Sante Marie - 089	0,276478691	B
202	T	Medio Vastese	69097	Tuffillo - 097	0,271636641	B
228	V	Comuni Non Montani	69010	Canosa Sannita - 010	0,270797692	
229	V	Comuni Non Montani	69032	Filetto - 032	0,269470537	
203	T	Medio Vastese	69079	San Buono - 079	0,267536293	B
25	B	Campo Imperatore	66022	Caporciano - 022	0,267189762	C
195	S	Val Sangro	69103	Pietraferrazzana - 103	0,262621219	C
204	T	Medio Vastese	69036	Furci - 036	0,227773385	B
38	C	Sirentina	66081	Rocca di Cambio - 081	0,224842088	C
116	I	Vestina	68014	Civitella Casanova - 014	0,215128431	C
142	N	Val Vomano	67015	Cellino Attanasio - 015	0,213584293	A
230	V	Comuni Non Montani	69085	Sant'Eusanio dal Sangro - 085	0,213424264	
39	C	Sirentina	66047	Goriano Sicoli - 047	0,186241168	C
76	F	Pelligna	66066	Pacentro - 066	0,184482152	B
231	V	Comuni Non Montani	69042	Giuliano Teatino - 042	0,183243596	
26	B	Campo Imperatore	66074	Prata d'Ansidonia - 074	0,14079529	C
232	V	Comuni Non Montani	69037	Frisa - 037	0,127600088	
58	E	Marsica 1	66039	Collelongo - 039	0,126057691	B
117	I	Vestina	68013	Civitaquana - 013	0,124289529	C
165	P	Maielletta	69031	Fara San Martino - 031	0,1235979	B
77	F	Pelligna	66076	Prezza - 076	0,123103005	C
223	U	Alto Vastese	69021	Celenza sul Trigno - 021	0,115971494	C
40	C	Sirentina	66042	Fagnano Alto - 042	0,114280016	C
87	G	Valle Roveto	66007	Balsorano - 007	0,104940355	A
205	T	Medio Vastese	69014	Casalanguida - 014	0,104641168	B
102	H	Alto Sangro	66003	Alfedena - 003	0,102471727	C
48	D	Valle del Giovenco	66085	San Benedetto dei Marsi - 085	0,095529637	C
123	L	Maiella e Morrone	66040	Serramonacesca - 040	0,089370119	B
179	Q	Aventino e Medio Sangro	69075	Roccascalegna - 075	0,080438663	C
206	T	Medio Vastese	69061	Palmoli - 061	0,074556345	B
233	V	Comuni Non Montani	69100	Villafonsina - 100	0,073123066	
207	T	Medio Vastese	69049	Liscia - 049	0,073043353	B
143	N	Val Vomano	67016	Cermignano - 016	0,058778554	B

103	H	Alto Sangro	66094	Scontrone - 094	0,054459581	C
234	V	Comuni Non Montani	68010	Catignano - 010	0,048409108	
124	L	Maiella e Morrone	68034	Roccamorice - 034	0,035728786	B
78	F	Peligna	66108	Vittorito - 108	0,030461941	B
235	V	Comuni Non Montani	69027	Crecchio - 027	0,028074816	
236	V	Comuni Non Montani	69013	Casacanditella - 013	0,017612731	
208	T	Medio Vastese	69036	Fresagrandinaria - 036	0,011392472	B
237	V	Comuni Non Montani	69098	Vacri - 098	0,004028986	
238	V	Comuni Non Montani	69090	Tollo - 090	0,003308297	
88	G	Valle Roveto	68092	San Vincenzo Valle Roveto - 092	0,002246575	A
239	V	Comuni Non Montani	69091	Torino di Sangro - 091	-0,009645763	
144	N	Val Vomano	67013	Castiglione Messer Raimondo - 013	-0,019703754	B
209	T	Medio Vastese	69011	Carpineto Sinello - 011	-0,028492962	B
145	N	Val Vomano	67027	Montefino - 027	-0,049448316	B
89	G	Valle Roveto	66034	Civita d'Antino - 034	-0,053324115	A
49	D	Valle del Giovenco	66038	Collarmele - 038	-0,069430783	C
41	C	Sirentina	66027	Castel di Ieri - 027	-0,069535489	C
6	A	Amiternina	66008	Barete - 008	-0,071153585	B
240	V	Comuni Non Montani	69082	San Martino sulla Marrucina - 082	-0,076823872	
196	S	Val Sangro	69092	Tomareccio - 092	-0,077080844	C
224	U	Aito Vastese	69012	Carunchio - 012	-0,079500585	C
59	E	Marsica 1	66080	Rocca di Botte - 080	-0,083003908	B
125	L	Maiella e Morrone	68042	Tocco da Casauria - 042	-0,088874048	B
50	D	Valle del Giovenco	66064	Ortucchio - 064	-0,091328904	C
241	V	Comuni Non Montani	69074	Rocca San Giovanni - 074	-0,092879315	
60	E	Marsica 1	66054	Massa d'Albe - 054	-0,095021877	B
148	N	Val Vomano	67007	Bisenti - 007	-0,108367476	B
197	S	Val Sangro	69002	Archi - 002	-0,109303488	C
242	V	Comuni Non Montani	67020	Controguerra - 020	-0,110440225	
166	P	Majelletta	69071	Rapino - 071	-0,110451572	C
27	B	Campo Imperatore	66009	Barisciano - 009	-0,111617067	C
243	V	Comuni Non Montani	68017	Cugnoli - 017	-0,112993302	
28	B	Campo Imperatore	66088	San Pio delle Camere - 088	-0,118363053	C
42	C	Sirentina	66065	Ovindoli - 065	-0,121977052	C
43	C	Sirentina	66055	Molina Aterno - 055	-0,122898936	C
180	Q	Aventino e Medio Sangro	69017	Casoli - 017	-0,126244138	C
90	G	Valle Roveto	66057	Morino - 057	-0,148585796	B
7	A	Amiternina	66105	Villa Sant'Angelo - 105	-0,151031681	B
244	V	Comuni Non Montani	69068	Pollutri - 068	-0,151808148	
104	H	Alto Sangro	66068	Pescasseroli - 068	-0,162028299	C
159	O	Gran Sasso	67026	Isola del Gran Sasso d'Ital - 026	-0,168949257	C
147	N	Val Vomano	67014	Castilenti - 014	-0,170058577	B
167	P	Majelletta	69073	Roccamontepiano - 073	-0,170890656	C
210	T	Medio Vastese	69087	Scarni - 087	-0,174114354	C
245	V	Comuni Non Montani	68018	Elice - 018	-0,177789408	
79	F	Peligna	66015	Campo di Giove - 015	-0,187657312	B
118	I	Vestina	68009	Castiglione a Casauria - 009	-0,214320001	C
160	O	Gran Sasso	67045	Tossicia - 045	-0,216789435	C
211	T	Medio Vastese	69029	Dogliola - 029	-0,221875118	C
51	D	Valle del Giovenco	66033	Cerchio - 033	-0,22727516	C
168	P	Majelletta	69069	Pretoro - 069	-0,232538995	C
246	V	Comuni Non Montani	69101	Villamagna - 101	-0,248111441	
80	F	Peligna	66071	Pettorano sul Gizio - 071	-0,249873873	C
189	R	Medio Sangro	69070	Quadri - 070	-0,256575246	C
61	E	Marsica 1	66102	Trasacco - 102	-0,258025195	B
62	E	Marsica 1	66051	Luco dei Marsi - 051	-0,262636359	B
138	M	Laga	67043	Torricella Sicura - 043	-0,270518756	C
212	T	Medio Vastese	69041	Giassi - 041	-0,275212306	C
126	L	Maiella e Morrone	68007	Caramanico Terme - 007	-0,282088038	B
52	D	Valle del Giovenco	66002	Aielli - 002	-0,29991391	C
127	L	Maiella e Morrone	68001	Abbateggio - 001	-0,30564528	B
247	V	Comuni Non Montani	68031	Picciano - 031	-0,306852805	
248	V	Comuni Non Montani	68021	Loreto Aprutino - 021	-0,312816902	
8	A	Amiternina	66101	Tornimparte - 101	-0,312960498	C
105	H	Alto Sangro	66028	Castel di Sangro - 028	-0,332057595	C
63	E	Marsica 1	66025	Carsoli - 025	-0,337099533	B
53	D	Valle del Giovenco	66069	Pescina - 069	-0,338387499	C
128	L	Maiella e Morrone	68003	Bolognano - 003	-0,342464208	B
64	E	Marsica 1	66029	Castellafiume - 029	-0,346529834	B

249	V	Comuni Non Montani	68002	Alanno - 002	-0,357715359	
213	T	Medio Vastese	69047	Lentella - 047	-0,358656206	C
148	N	Val Vomano	67004	Atri - 004	-0,359400093	B
65	E	Marsica 1	66032	Celano - 032	-0,370793793	B
250	V	Comuni Non Montani	69059	Paglieta - 059	-0,378873487	
86	E	Marsica 1	66053	Magliano de' Marsi - 053	-0,385744628	B
198	S	Val Sangro	69102	Villa Santa Maria - 102	-0,400546614	C
129	L	Maiella e Morrone	68038	San Valentino in Abruzzo CI - 038	-0,401089036	B
251	V	Comuni Non Montani	69033	Fossacesia - 033	-0,412915917	
81	F	Peligna	66012	Bugnara - 012	-0,417132021	C
9	A	Amiternina	66090	Sant'Eusanio Forconese - 090	-0,419716765	C
252	V	Comuni Non Montani	69030	Fara Filiorum Petri - 030	-0,427742498	
199	S	Val Sangro	69005	Atessa - 005	-0,435990949	C
169	P	Maielletta	69043	Guardiagrele - 043	-0,437463693	C
10	A	Amiternina	66059	Ocre - 059	-0,438936303	C
253	V	Comuni Non Montani	69072	Ripa Teatina - 072	-0,441252724	
161	O	Gran Sasso	67018	Colledara - 018	-0,442515413	C
254	V	Comuni Non Montani	67042	Torano Nuovo - 042	-0,443581956	
139	M	Laga	67017	Civitella del Tronto - 017	-0,450387008	C
255	V	Comuni Non Montani	69057	Orsogna - 057	-0,453679082	
67	E	Marsica 1	66099	Tagliacozzo - 099	-0,454045958	B
119	I	Vestina	68027	Penne - 027	-0,454049727	C
11	A	Amiternina	66072	Pizzoli - 072	-0,456662411	C
256	V	Comuni Non Montani	69050	Miglianico - 050	-0,458655415	
257	V	Comuni Non Montani	68035	Rosclano - 035	-0,468276919	
82	F	Peligna	66041	Corfinio - 041	-0,469078273	C
258	V	Comuni Non Montani	69008	Bucchianico - 008	-0,482744843	
130	L	Maiella e Morrone	68044	Turrivallgnani - 044	-0,486081363	C
106	H	Aito Sangro	66084	Roccaraso - 084	-0,505619105	C
259	V	Comuni Non Montani	69086	San Vito Chietino - 086	-0,507249704	
260	V	Comuni Non Montani	69015	Casalbordino - 015	-0,509071114	
261	V	Comuni Non Montani	67002	Ancarano - 002	-0,518363346	
262	V	Comuni Non Montani	67021	Corropoli - 021	-0,523917567	
91	G	Valle Roveto	66017	Canistro - 017	-0,525237277	C
92	G	Valle Roveto	66020	Capistrello - 020	-0,531714913	C
120	I	Vestina	68005	Bussi sul Tirino - 005	-0,532511668	C
263	V	Comuni Non Montani	69065	Perano - 065	-0,532690511	
140	M	Laga	67008	Campoli - 008	-0,544771381	C
264	V	Comuni Non Montani	68030	Planella - 030	-0,545171269	
83	F	Peligna	66079	Roccacasale - 079	-0,546257866	C
93	G	Valle Roveto	66036	Civitella Roveto - 036	-0,546316975	C
149	N	Val Vomano	67009	Canzano - 009	-0,546909124	C
131	L	Maiella e Morrone	68020	Lettomanoppello - 020	-0,547023229	C
265	V	Comuni Non Montani	68028	Nocchiano - 028	-0,573393003	
266	V	Comuni Non Montani	68025	Moscufo - 025	-0,610409284	
267	V	Comuni Non Montani	69056	Mozzagrogna - 056	-0,613192953	
268	V	Comuni Non Montani	69018	Castel Frentano - 018	-0,614460251	
269	V	Comuni Non Montani	68015	Collecervino - 015	-0,62026436	
132	L	Maiella e Morrone	68033	Popoli - 033	-0,650236496	C
84	F	Peligna	66048	Introdacqua - 048	-0,650979059	C
29	B	Campo Imperatore	66067	San Demetrio ne' Vestini - 067	-0,658329149	C
85	F	Peligna	66077	Raiano - 077	-0,664333264	C
270	V	Comuni Non Montani	67019	Colonnella - 019	-0,673980554	
271	V	Comuni Non Montani	69001	Altino - 001	-0,680604912	
272	V	Comuni Non Montani	67029	Morro d'Oro - 029	-0,687033635	
162	O	Gran Sasso	67028	Montorio al Vomano - 028	-0,691056775	C
150	N	Val Vomano	67032	Notaresco - 032	-0,697719536	C
133	L	Maiella e Morrone	68022	Manoppello - 022	-0,713838094	C
273	V	Comuni Non Montani	68043	Torre de' Passeri - 043	-0,716114626	
274	V	Comuni Non Montani	67039	Sant'Omero - 039	-0,734411685	
68	E	Marsica 1	66096	Scurcola Marsicana - 096	-0,738847751	C
30	B	Campo Imperatore	66073	Poggio Picenze - 073	-0,740765857	C
214	T	Medio Vastese	69055	Monteodorisio - 055	-0,745398703	C
69	E	Marsica 1	66062	Oricola - 062	-0,749506092	C
215	T	Medio Vastese	69028	Cupello - 028	-0,774127616	C
275	V	Comuni Non Montani	69094	Torrevecchia Teatina - 094	-0,847937192	
276	V	Comuni Non Montani	67006	Bellante - 006	-0,861884665	
12	A	Amiternina	66044	Fossa - 044	-0,866250462	C
151	N	Val Vomano	67033	Penna Sant'Andrea - 033	-0,909065391	C

13	A	Amiternina	66095	Scoppito - 095	-0,942801031	C
152	N	Val Vomano	67005	Basciano - 005	-0,955230946	C
153	N	Val Vomano	67011	Castellalto - 011	-0,963697688	C
277	V	Comuni Non Montani	69016	Casalincontrada - 016	-0,983679847	
86	F	Peligna	66075	Pratola Peligna - 075	-0,985024714	C
278	V	Comuni Non Montani	67030	Mosciano Sant'Angelo - 030	-0,986679882	
279	V	Comuni Non Montani	69084	Santa Maria Imbaro - 084	-1,07798201	
280	V	Comuni Non Montani	69058	Ortona - 058	-1,085394511	
281	V	Comuni Non Montani	69096	Treglio - 096	-1,105111328	
134	L	Maiella e Morrone	68039	Scafa - 039	-1,117054242	C
282	V	Comuni Non Montani	68011	Cepagatti - 011	-1,151615524	
283	V	Comuni Non Montani	67031	Nereto - 031	-1,177460221	
284	V	Comuni Non Montani	68012	Città Sant'Angelo - 012	-1,179257868	
285	V	Comuni Non Montani	66098	Sulmona - 098	-1,223674238	
70	E	Marsica 1	66006	Avezzano - 006	-1,310307273	C
286	V	Comuni Non Montani	66049	L'Aquila - 049	-1,326625203	
287	V	Comuni Non Montani	67038	Sant'Egidio alla Vibrata - 038	-1,338505089	
288	V	Comuni Non Montani	67041	Teramo - 041	-1,420409191	
289	V	Comuni Non Montani	69046	Lanciano - 046	-1,421552837	
290	V	Comuni Non Montani	68041	Spoltore - 041	-1,532318634	
291	V	Comuni Non Montani	68006	Cappelle sui Tavo - 006	-1,600920513	
292	V	Comuni Non Montani	69083	San Salvo - 083	-1,652305837	
293	V	Comuni Non Montani	69081	San Giovanni Teatino - 081	-1,681915514	
294	V	Comuni Non Montani	69022	Chieti - 022	-1,806198096	
295	V	Comuni Non Montani	67035	Pineto - 035	-2,017120824	
296	V	Comuni Non Montani	69099	Vasto - 099	-2,202666589	
297	V	Comuni Non Montani	67040	Silvi - 040	-2,244158033	
298	V	Comuni Non Montani	69035	Francavilla al Mare - 035	-2,293451766	
299	V	Comuni Non Montani	67037	Roseto degli Abruzzi - 037	-2,424089171	
300	V	Comuni Non Montani	67047	Martinsicuro - 047	-2,493142237	
301	V	Comuni Non Montani	67044	Tortoreto - 044	-2,679769832	
302	V	Comuni Non Montani	67001	Alba Adriatica - 001	-2,785999205	
303	V	Comuni Non Montani	67025	Giulianova - 025	-2,880644398	
304	V	Comuni Non Montani	68024	Montesilvano - 024	-3,858481833	
305	V	Comuni Non Montani	68026	Pescara - 026	-3,936558709	

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.10.2004, n. 931:

DPR 290/2001 prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa regionale di attuazione delle discipline regolamentari nazionali. Piano corsuale 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista il D.P.R. 23 Aprile n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" ed in particolare gli artt. 21, 22, 23, 26 e 42 che prevedono l'adozione di specifico atto regolamentare da parte della Regione;

Vista la DGR n. 907 dell'8/11/02 di recepimento del citato atto che individua le norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali e la successiva (D.G.R. n. 1211 del 19/12/03);

Preso atto che piano formativo sulla tematica in questione previsto dalla Deliberazione 907/02 è stato portato a termine dall'A.R.S.S.A. in accordo con il Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità e che è in fase di completamento anche quello attinente la D.G.R. 1211/03;

Considerata la necessità di approvare ed attivare il piano formativo per l'anno 2004 tenendo conto delle istanze di autorizzazione per il rinnovo alla vendita e/o all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti che ammonteranno presumibilmente a circa 3.600, come di seguito riportato:

- Azienda USL di Avezzano - n. 1.340
Sulmona

- Azienda USL di Chieti	n. 433
- Azienda USL di Lanciano - Vasto	n. 1.290
- Azienda ULS di Aquila	n. 55
- Azienda USL di Pescara	n. 275
- Azienda USL di Teramo	n. 207

Ritenuto di prendere a riferimento per il 2004 le norme attinenti l'atto deliberativo n. 907/02 come confermato ed integrato dalla DGR n. 1211/03 con l'adozione di marginali integrazioni per aggiornare sul 2004 alcune modalità di intervento;

Vista la L.R. 29/96 ed in particolare gli artt. 2 e 3 che disciplinano le competenze e le attribuzioni della Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.)

Ritenuto necessario attivare l'A.R.S.S.A. per la redazione e la realizzazione del piano formativo 2004 in accordo e raccordo con il Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità secondo le modalità ed i criteri riportati nell'allegato 1 al presente atto, sulla base delle risorse finanziarie complessive di € 120.000,00 come da dettaglio di voci-spesa indicate nel preventivo allegato 2 al presente atto;

Vista la comunicazione dell'ARSSA prot. n. 1606 del 6/09/2004 riguardante l'espressione di disponibilità per la realizzazione del Piano corsuale 2004;

Rilevato che l'ammontare delle risorse necessarie per la realizzazione dei piani corsuali 2004 consiste, a livello revisionale, in € 120.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 81502 del Bilancio Regionale 2004;

Vista la L.R. 77/1999 ss. Mm. ed integrazioni;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativo ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate,

1) Di confermare i punti 1, 2, 3, 5, della Deliberazione 1211/03 che qui di seguito si riportano:

- di confermare l'individuazione della Azienda U.S.L - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - l'Autorità Sanitaria di cui al comma 1 degli artt. 21 - 22 - 23 del D.P.R. 290/01, competente al rilascio:

del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

del parere igienico sanitario per l'autorizzazione al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti nonché alla istituzione e gestione di locali/depositi;

della accettazione di notifica sulla esistenza ed ubicazione di depositi di smistamento di prodotti fitosanitari e coadiuvanti (ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. 290/01);

- di confermare l'individuazione del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione competente al rilascio della autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti classificati molto tossici, tossici o nocivi (a norma dell'art. 25, comma 1, e dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 290/01) previo corsi di for-

mazione/aggiornamento con esame finale obbligatorio per acquirenti e/o utilizzatori;

- di stabilire che il citato Servizio della Azienda USL renda edotto, annualmente, dei dati correnti sulle autorizzazioni al commercio e vendita, sulla abilitazione alla vendita, sull'autorizzazione all'acquisto dei prodotti in questione, il Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità - come pure istituisca un apposito registro/archivio che riporta, per ogni venditore/acquirente sia la data di rilascio dell'autorizzazione e/o del certificato di abilitazione e/o della autorizzazione all'acquisto nonché la relativa scadenza;
- di confermare che produttori e venditori di prodotti fitosanitari (fitofarmacie, consorzi agrari, ecc.) inviino, su supporto magnetico le schede informative relative ai dati di produzione e vendita all'Ufficio IAN (Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità - Via Conte di Ruvo, 74 - 65100 Pescara) per la successiva trasmissione sia al Sistema Informativo Agricolo Nazionale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Finsiel S.p.A. - Servizio Fitosanitario - via Luigi Rizzo, 22 - 00136 ROMA sia al Ministero della Salute;

2) Che le modalità di valutazione dei discenti (art. 23, comma 2, e art. 26, comma 3, del D.P.R. 290/01) nonché i criteri di base attinenti l'organizzazione di corsi per l'istruzione e l'aggiornamento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita e all'impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, siano quelle definite nell'allegato 1 con relativa copertura finanziaria come da preventivo, allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) Di approvare gli allegati modelli A, B, C e D, parte integrante della Deliberazione stessa;
- 4) Che l'Agazia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.), in accordo e raccordo con la Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva - realizzi adeguato Piano formativo conforme al presente atto tenendo conto sia delle autorizzazioni con scadenza nell'anno in corso che delle nuove istanze; organizzi, in attuazione di piano formativo, corsi specifici per venditori ed acquirenti; rilasci gli attestati di frequenza ai partecipanti (art. 27 del DPR 290/01); fornisca i discenti di adeguato materiale didattico.

Nella realizzazione dei corsi la suddetta deve tener conto delle caratteristiche peculiari dell'agricoltura regionale, della dislocazione territoriale, degli operatori agricoli nonché delle disponibilità temporali degli utenti;

- 5) Che i docenti dei corsi di formazione in argomento, con profili e qualifica professionale attinenti la/e materia/e d'insegnamento, siano individuati secondo le modalità previste nell'allegato 1;
- 6) Di prorogare in attesa dell'organizzazione e realizzazione dei corsi previsti dalla presente deliberazione, la validità delle abilitazioni regolarmente certificate sulla base della pre-

cedente normativa (D.G.R. 1211/03) e previsto dal DPR 290/01 nei confronti di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

- 7) Di incaricare il Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva - Direzione Sanità di adottare ogni ulteriore modifica ed integrazione alla presente disposizione che si rendessero necessarie;
- 8) Di dare atto che la spesa relativa all'attuazione del piano formativo di cui sopra, consistente in € 120.000,00 (centoventimila/00) è imputata sul capitolo 81502 dello stato di previsione della spesa di competenza del Bilancio Regionale per l'anno 2004;
- 9) Di demandare a successivo atto del Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva l'assunzione dell'impegno sub 8 e gli altri adempimenti necessari;
- 10) Di impegnare l'ARSSA a rendicontare alla Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva l'utilizzo delle risorse con vincolo di celere restituzione al bilancio della Regione eventuali economie;
- 11) Di pubblicare integralmente il presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

ALLEGATO 1**1. PERCORSI FORMATIVI PER ADDETTO ALL'ACQUISTO E USO DI PRODOTTI FITOSANITARI.**

2. Si distinguono due tipologie di percorso a seconda che si tratti di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto:

a) Corsi per coloro che chiedono il rilascio del patentino (durata minima 15 ore) di cui:

n°6 ore (primo modulo) riguardanti:

- caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro classificazione, campo e modalità d'impiego, meccanismo d'azione, tipi di formulazioni;
- criteri di scelta dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
- metodi di lotta fitosanitaria;
- modalità di manutenzione delle attrezzature;
- trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari;

n°9 ore (secondo modulo) riguardanti:

- effetti sulla salute;
- precauzioni da seguire nelle fasi di conservazione e impiego;
- caratteristiche e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- norme per l'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- modalità di raccolta e smaltimento dei contenitori dei prodotti e precauzioni di carattere ambientale

b) Corsi per coloro che chiedono il rinnovo del patentino (durata minima 9 ore) di cui:

n°3 ore (primo modulo) riguardanti:

- caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro classificazione, campo e modalità d'impiego, meccanismo d'azione, tipi di formulazioni;
- criteri di scelta del prodotto in relazione ai metodi di lotta fitosanitaria;
- modalità di manutenzione delle attrezzature;
- trasporto e stoccaggio dei prodotti fitosanitari;

n°6 ore (secondo modulo) riguardanti:

- effetti sulla salute;
- norme per l'acquisto dei prodotti fitosanitari e precauzioni da seguire nelle fasi di conservazione e impiego;
- caratteristiche e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di raccolta e smaltimento dei contenitori dei prodotti e delle precauzioni di carattere ambientale.

Tipologia d'azione: formazione regolamentata.

Frequenza: è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% del monte ore complessivo di ciascun modulo organizzativo di corso. Qualora il discente eluda il corso senza addurre valida e motivata giustificazione viene considerato rinunciatario e pertanto dovrà produrre nuova istanza di rilascio del patentino;

Attestato rilasciato dall'A.R.S.S.A.: attestato di frequenza con logo della Regione Abruzzo e dell'ARSSA

Validità del certificato:

L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità previste per il rilascio su domanda da presentare, possibilmente almeno sei mesi prima della scadenza al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione – Azienda USL del comprensorio.

L'istanza va presentata in marca da bollo e corredata di fototessera, versamento di € 15,00 (come da D.G.R. 1212/03) in favore dell'Azienda USL – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente, certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante l'idoneità per l'attività da svolgere. La verifica della documentazione e della istanza è compito della Az. U.S.L. (Servizio I.A.N.) in sede di acquisizione delle istanze per la successiva segnalazione all'ARSSA per l'avvio dei corsi.

Documento composto da n. 2 facciate.

ALLEGATO come presentato alla
 Direzione n. 931 26 011 2004
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)



Commissione valutatrice: A fine corso la valutazione dei requisiti di professionalità, prevista dal D. 290/01, è affidata ad una Commissione, istituita dalla Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio I.A.N., con specifico atto, composta da:

- rappresentante della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio IAN o di altro Ufficio della Direzione Sanità con funzione di Presidente;
- Dirigente Medico SIAN - Dipartimento di Prevenzione - Azienda U.S.L.;
- rappresentante dell'A.R.S.S.A. (Funzionario Agronomo) del Servizio Fitosanitario Regionale o rappresentante della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Servizio Ispettorato Provinciale (Ispettore Fitosanitario);
- rappresentante della Direzione Sanità del Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio IAN o di altro Servizio della Direzione Sanità con funzioni di segretario.

Ai membri della Commissione valutatrice spetta un gettone di presenza (pari ad € 102,00) per ogni seduta, al lordo delle ritenute di legge, se svolta al di fuori dell'orario di servizio nonché il rimborso spese (viaggio e vitto) se dovuto e, comunque, entro il tetto massimo di € 65,00 giornaliero.

Modalità di valutazione:

La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosca i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; le modalità per un loro corretto uso; le relative misure precauzionali e gli elementi fondamentali per un loro corretto impiego da un punto di vista sanitario, agronomico ed ambientale.

Per la formulazione del giudizio di idoneità all'acquisto di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi, la Commissione di valutazione si avvarrà di specifici quiz (n.20 domande a risposta multipla) valutando favorevolmente la prova con almeno 17 (diciassette) risposte positive.

Nel caso di mancato superamento della prova di valutazione l'utente, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente della Commissione, può richiedere e solo per una volta l'ammissione all'esame successivo.

2. PERCORSI FORMATIVI PER LA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI.

Si distinguono due tipologie di percorso a seconda che si tratti di **rilascio** o **rinnovo** del certificato di abilitazione alla vendita:

- a) Corsi per coloro che chiedono il **rilascio** dell'abilitazione (durata minima 15 ore) sulle seguenti tematiche:
 - legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
 - problematiche legate alle caratteristiche dei prodotti fitosanitari, loro identificazione, tipi di formulazione, etichettatura e classificazione;
 - nozioni in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
 - requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature destinate al deposito ed alla vendita, gestione del magazzino, dispositivi di protezione individuali;
 - problematiche relative all'acquisto ed alla vendita, registro di carico e scarico, flussi informativi.
- b) Corsi per coloro che chiedono il **rinnovo** dell'abilitazione (durata minima 9 ore) sulle seguenti tematiche:
 - aggiornamento normativo in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
 - aggiornamento sui prodotti fitosanitari: caratteristiche, classificazioni, tipi di formulazione ed etichettatura e relativa normativa;
 - aggiornamento sulle problematiche relative alla gestione, al deposito, alla vendita ed ai flussi informativi.

Tipologia d'azione: formazione regolamentata.

Frequenza: è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% del monte ore complessivo del corso. Qualora il discente eluda il corso senza addurre valida e motivata giustificazione, viene considerato rinunciatario e pertanto dovrà produrre nuova istanza di rilascio del patentino.

Attestato rilasciato dall'ARSSA: attestato di frequenza con logo della Regione Abruzzo e dell' ARSSA

Validità del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

Il certificato è valido per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità previste per il rilascio su domanda da presentare, possibilmente almeno sei mesi prima della scadenza, al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione- Dipartimento di Prevenzione – AUSL del comprensorio.



L'istanza va presentata in marca da bollo e corredata di fototessera, versamento di €. 25,00 come da D.G.R. 1212/03 in favore dell'Azienda USL – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente, certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante l'idoneità per l'attività da svolgere. La verifica della documentazione e della istanza è compito della Az. U.S.L. (Servizio I.A.N.) in sede di acquisizione delle istanze per la successiva segnalazione all'ARSSA per l'avvio dei corsi.

Commissione valutatrice:

A fine corso la valutazione dei requisiti di professionalità (prevista dal D. 290/01) è affidata a una Commissione istituita dalla Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – con specifico atto è composta da:

- rappresentante della Direzione Sanità - Servizio Prevenzione Collettiva (Ufficio I.A.N. o di altro Ufficio della Direzione Sanità) con funzione di Presidente;
- un Dirigente Medico SIAN (Dipartimento di Prevenzione - Azienda U.S.L.);
- rappresentante dell'A.R.S.S.A. - Servizio Fitosanitario Regionale (Funzionario Agronomo) o della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale – Servizio Ispettorato Provinciale (Ispettore Fitosanitario);
- un rappresentante della Direzione Sanità (Servizio Prevenzione Collettiva - Ufficio I.A.N. o altro Servizio/Ufficio) con funzioni di segretario.

Ai membri della commissione valutatrice spetta un gettone di presenza (pari ad €. 102,00) per ogni seduta, al lordo delle ritenute di legge se svolta al di fuori dell'orario di servizio nonché al rimborso spese (viaggio e vitto) se dovuto, comunque, entro il tetto massimo di €. 65,00;

Modalità di valutazione:

La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosca:

1. elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
2. elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nonché corretto impiego dal punto di vista sanitario;
3. nozioni sulle modalità, utili e necessarie, per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
4. nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
5. nozioni in materia di tutela dell'ambiente attinenti i prodotti fitosanitari

Per il certificato di idoneità alla produzione e vendita dei prodotti fitosanitari la Commissione di Valutazione si avvarrà di un colloquio specifico.

Nel caso di mancato superamento della prova di valutazione l'utente, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente della Commissione, può richiedere e solo per una volta l'ammissione all'esame successivo.

3) DOCENZA - TUTORAGGIO

La docenza è assicurata da esperti nel campo della fitopatologia, della prevenzione, della tossicologia, delle interazioni dei prodotti chimici con l'ambiente e con l'uomo.

Il docente presenterà un curriculum culturale e professionale all'ARSSA incaricata dell'attuazione del piano formativo.

Ai docenti, scelti tra dipendenti medici delle Aziende USL (SIAN); della Direzione Agricoltura e Foreste in qualità di Ispettore Fitosanitario o equipollente; dell'ARSSA – Servizio Fitosanitario Regionale in qualità di Funzionario Agronomo, spetta un compenso pari a €. 50,00 per ogni ora di lezione, se effettuata al di fuori dell'orario di servizio ed un rimborso spese (viaggio e vitto), se dovuto nel pieno rispetto della normativa vigente e comunque entro il limite di €. 65,00.

Per l'assolvimento della funzione di tutoraggio L'A.R.S.S.A. procede ad incaricare personale dipendente dell'Agenzia ARSSA o della AUSL.


Al Tutor viene corrisposto un compenso giornaliero di €. 50,00 per la funzione di assistenza ai corsisti (informazioni d'ufficio durante il corso), per un'ulteriore verifica documentazione dei discenti e relativa validità in merito all'ammissione all'esame con relativa compilazione elenco esaminandi e relativi dati anagrafici e residenziali. Tale elenco viene trasmesso (via fax: 085 7672637 e via E-mail: stefano.giovannoli@regione.abruzzo.it) alla Direzione Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio I A N (tel. 085 7672655 – 085 7672606) entro la fine del corso nonché di ausilio per docenti e la Commissione di Valutazione, a disposizione nei pressi dell'aula di lezione e/o di esame.

Nel caso risultasse strettamente necessario nominare il Tutor avente residenza diversa dalla sede del corso, al suddetto è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate (viaggio e vitto) entro il tetto massimo di €. 50,00 al giorno.



MODELLO A

Azienda U.S.L. di _____
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione



Certificato di autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione ed alla gestione dei locali
(art. 21 e 22 del D.P.R. n. 290 del 23.04.2001)

- Visto il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti rilasciato a _____ il _____, ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 290/2001,
- Visto il certificato di proroga della precedente abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari rilasciato a _____ in data _____

(barrare una sola casella)

Sulla base della istanza presentata da _____ in data _____

Tenuto conto della visita di idoneità dei locali da destinarsi alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti,

si autorizza

il/la sig./sig.ra _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____

in via/piazza _____ n. _____

al commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli art. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001.

Luogo e data _____

Modello A/dla



Il Responsabile del SIAN

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 931 del 20 OTT. 2004

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

(Handwritten signature)

MODELLO B

Azienda U.S.L. di _____
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Marca
da
bollo

*Abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti*
(art. 23 D.P.R. n. 290 del 23.04.2001)

Visto l'esito positivo di valutazione conseguito a conclusione di apposito corso di aggiornamento per l'istruzione ed addestramento alla vendita ed all'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti,

Tenuto conto del requisito posseduto (ex art. 23, comma 5, del D.P.R. 290/01),

(barrare una sola casella)

Il/La sig./sig.ra _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____

in via/piazza _____ n. _____

ABILITATO/A

alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 290/2001.

Luogo e data _____

Il Responsabile del SIAN

Modellib/cda



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 931 del 26 11/11/2004

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Firma)

MODELLO C

Azienda U.S.L. di _____
Dipartimento di Prevenzione -
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

In applicazione della D.G.R. n. _____ del _____ ed in attesa dell'esito
finale positivo del corso obbligatorio previsto dall'art. 23 del D.P.R. n° 290 del
23.04.2001 nei confronti di/della Sig./Sig.ra _____

nome

_____ nato/a a _____
cognome

il _____ e residente a _____

in Via/Piazza _____ n. _____

VIENE PROROGATA

La validità del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, già
rilasciato in data _____

Il Responsabile S.I.A.N.

Luogo e data _____



ALLEGATO _____ alla del
berazione n. 931/3007

IL GIUNTA
(firma e nome)

Prulli

MODELLO D

Azienda U.S.L. di _____
- Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

In applicazione della D.G.R. n. _____ del _____

VIENE PROROGATA

la validità della autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti classificati molto tossici, tossici e nocivi, già rilasciata al/alla
Sig./Sig.ra _____
nome cognome
nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ in Via/Piazza
_____ n. _____ fino all'esito
positivo di prova quiz o colloquio valutativo, previsto dall'art. 26 del D.P.R. n° 290 del
23.04.2001.

Il Responsabile S.I.A.N.

Luogo e data _____



ALLEGATO come parte integrante alla
decreto n. 931
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Garlani)

28 OTT 2004
Culici

ALLEGATO 2**Piano finanziario preventivo - anno 2004 (D.P.R. 290/01, art. 27)****CORSI PER ADDETTI ALL'ACQUISTO/USO DI PRODOTTI FITOSANITARI O LORO VENDITA****1) Spesa per docenza:**

Compenso (€ 50,00 x 10 ore di lezione in media per corso x n° 65 cicli di lezioni)	€.	32.500,00
Rimborso spese (€ 65,00 die x 195 – durata media corsi e Commissione di Valutazioni)	€.	12.675,00
Totale	€.	45.175,00

2) Spesa per tutor:

Compenso (€ 50,00 die x 4 media ciclo di lezione x n° 65 corsi)	€.	13.000,00
Rimborso spese (€ 50,00 die x 4 media corsi e Commissione di Valutazione x n° 65 corsi)	€.	13.000,00
Totale	€.	26.000,00

3) Commissione di valutazione:

Costo pro capite € 167,00 (€ 102,00+65,00) x n° 4 (Componenti la Commissione) x n° 65 Corsi	€.	43.420,00
---	----	-----------

4) Spese varie:

Opuscoli, locandine, materiale didattico, cancelleria, attestati.....,	€.	5.405,00
TOTALE	€.	120.000,00

Fermo restando l'importo complessivo previsto, le singole voci di spesa con relativo valore sono ripartite a livello previsionale sicchè potranno essere rimodulate con possibili compensazioni.

Alla fine dell'espletamento del piano corsale 2004 l'A.R.S.S.A. presenterà analitico rendiconto delle spese sostenute alla Direzione Sanità e restituirà tempestivamente al Bilancio Regionale l'eventuale somma in eccedenza.



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 931 del 26 OTT. 2004

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garfani)

Garfani

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.10.2004, n. 1003:

Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 – Riparto del Fondo Unico anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. APPROVARE il programma di utilizzo del Fondo Unico - anno 2004 - per gli incentivi alle imprese, quale esposto nell'allegato "riparto 2004", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari € 20.020.200,15;
2. PRENDERE ATTO dell'avvenuta iscrizione sui pertinenti capitoli del bilancio per l'esercizio corrente della somma complessiva di € 20.020.200,15 (= € 882.093,15 + € 14.138.107,00 + € 5.000.000,00), assunta con:
 - D.G.R. n. 255 del 21.4.2004 per € 882.093,15
 - D.G.R. n. 756 del 30.9.2004 per € 14.138.107,00,altresì
 - Art. 74 della L.R. 26.4.2004, N. 15 "Interventi a favore dell'artigianato" per € 5.000.000,00 (= comma 2 per € 1.000.000,00; comma 3 per € 4.000.000,00)

3. RISERVARSI di apportare, successivamente, eventuali variazioni di somme all'interno del fondo di cui alla presente deliberazione, in relazione all'andamento della domanda di accesso agli incentivi onde garantire il pieno utilizzo del Fondo Unico;
4. DEMANDARE ai Dirigenti dei competenti Servizi Sviluppo dell'Industria, Sviluppo dell'Artigianato e Sviluppo del Commercio la definizione delle modalità operative, l'adozione di tutti gli atti e le iniziative necessarie per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione dei bandi e la fissazione della data di inizio e di chiusura dei procedimenti di accesso agli incentivi, nonché l'ubicazione delle sedi provinciali relativa all'apertura dei bandi;
5. ADOTTARE in riferimento a ciascun incentivo finanziato per effetto della presente deliberazione la disciplina vigente;
6. STABILIRE che il programma approvato con la presente deliberazione ha validità fino all'integrale utilizzo delle risorse assegnate agli incentivi ivi selezionati, tale periodo costituisce il limite temporale entro il quale possono essere avviati e conclusi i procedimenti ed assunti i provvedimenti di concessione ed erogazione degli incentivi programmati, nonché ogni altro atto necessario alla completa attuazione del programma medesimo;
7. PROCEDERE alla notifica della presente deliberazione al Ministero delle Attività Produttive;
8. LA PUBBLICAZIONE della stessa per estratto sul *B.U.R.A.*

c:\fondounico\Riparto fondi conferiti 2004

Ripartizione fondi a disposizione della Regione Abruzzo**FONDO UNICO ANNO 2004 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE**

(Risorse conferite D.Lgs. vo 31.03.1998 n. 112)

allegato a D.G.R. n. **1003** del **26 OTT. 2004**

RIPARTO STANZIAMENTO 2004			
N.	Tipologia incentivo	Importo riparto	ANNOTAZIONI
1	Legge n. 1329/85 - «Incentivi per l'acquisizione di macchinari ed impianti» (Sabatini)	1.000.000,00	
2	Legge n. 949/1952 - tasso di interesse (Artigiancassa), Legge n. 240/81	1.000.000,00	
3	Art. 74, comma 2, della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 - rif. "Contributo per l'incattivazione all'accesso al credito in favore delle PMI industriali - LL.RR 59/1980 e 53/1999"	1.000.000,00	V. pag. 25 e 26 - Legge Finanziaria Regionale 2004 in BURA n. 10 straordinario del 31.5.2004
4	Art. 74, comma 3, della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 - rif. "Interventi a favore delle Cooperative Artigiane di garanzia - L.R. 38/1973 e succ. modif. e integr."	4.000.000,00	V. pag. 25 e 26 - Legge Finanziaria Regionale 2004 in BURA n. 10 straordinario del 31.5.2004
5	Art. 69 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Fondo regionale per contributi a fondo perduto per il consolidamento e lo sviluppo delle imprese commerciali" - rif. D.D.L.-R.	1.000.000,00	V. pag. 24 - Legge Finanziaria Regionale 2004 in BURA n. 10 straordinario del 31.5.2004
6	Art. 208 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Intervento per il Parco Nazionale della Maiella"	150.000,00	V. pagg. 82, 83 - Legge Finanziaria Regionale 2004 in BURA n. 10 straordinario del 31.5.2004
7	L.R. 20.07.2002, N. 16 - Interventi a sostegno dell'economia, art. 49, comma 1 bis (v. L.R. 20/2003)	11.870.200,15	
Totale a disposizione della Direzione «Attività Produttive»		20.070.200,15	



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **1003** del **26 OTT. 2004**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 05.11.2004, n. DH/102:

Legge 26/05/1965 n. 590 – Legge 14/08/1971 n. 817 – L.R. 9 gennaio 1979 n. 10 art. 44 - D. Lgs 18/05/2001 n. 228 art. 11 commi 4 e 5. Autorizzazione cancellazione vincolo di indivisibilità. Ditta Colazzilli Alfonso Cosimo.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Il vincolo di indivisibilità gravante, ai sensi dell'art. 11 della legge 14/08/1971 n. 817, sul fondo rustico acquistato dalla Ditta Colazzilli Alfonso Cosimo con atto del 24 marzo 1981 a rogito del notaio Giovanni Scaccia in Loreto Aprutino (PE), raccolta n. 6131 Repertorio n. 29412, registrato a Pescara il 8 aprile 1981 al n. 2485 Mod I; e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di Pescara il 3 aprile 1981 Registro Generale 2288 Registro Particolare 1964, sito in Comune di Loreto Aprutino - loc. Farina (PE) della superficie Ha 14.65.22, distinto in catasto alla partita 2083 – foglio 29 – particelle nn. 24 – 63 - 64 – 65 – 67 e 114, con i benefici fiscali e creditizi previsti dalle leggi n. 590/65, n. 817/71 e L. R. 10/79, ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del D. Lgs n. 228 del 18/05/2001 è **scaduto**.

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza la cancellazione del predetto vin-

colo di indivisibilità trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di Pescara – Registrato il 3 aprile 1981 Registro Generale 2288 - Registro Particolare 1964;

- La Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara è autorizzato a provvedere a quanto disposto dal precedente comma.

Allegati:

1. Circolare Ministeriale n. 80612 del 18 /02/2002 (n. 2 facciate);
2. Nulla – osta n. 8 del 10 novembre 1980 del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Pescara (n. 4 facciate);
3. Nota protocollo n. 2830 del 19/04//2004 del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Pescara (n. 1 facciata).

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Giacomo Giuliano

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE 05.11.2004, n. DH/103:

Legge 26/05/1965 n. 590 – Legge 14/08/1971 n. 817 – L.R. 03/06/1982 n. 31 art. 28– D.Lgs 18/05/2001 n. 228 art. 11 commi 4 e 5. Autorizzazione cancellazione vincolo di indivisibilità. Ditta Pilotti Ernino e Di Leonardo Teodora.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Il vincolo di indivisibilità gravante, ai sensi dell'art. 11 della legge 14/08/1971 n. 817, sul fondo rustico acquistato dalla Ditta Pilotti Ernino e Di Leonardo Teodora con atto del 6 giugno 1985 a rogito Notaio Ennio Vincenti in Teramo, raccolta n. 9359 repertorio n. 40596, registrato a Teramo il 17 giugno 1985 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di Teramo in data 14/06/1985 al n. 3597 Mod. 63, sito in contrada Marrocchi - Comune di Campoli della superficie di Ha 9.04.20, distinto in catasto rustico di Campoli alla partita 10088 - foglio 8 part. N. 55-69-70-71-73-74-75-77 e 461, con i benefici fiscali e creditizi previsti dalle leggi n. 590/65, n. 817/71 e L. R. n. 31/82, ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del D. L.gs n. 228 del 18/05/2001, **è scaduto.**

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza la cancellazione del predetto vincolo di indivisibilità, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare di Teramo in data 14/06/1985 al n. 3597 Mod 63:

La Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo è autorizzato a provvedere a quanto disposto dal precedente comma.

Allegati:

1. Circolare Ministeriale n. 80612 del 18/02/2002 (n. 2 facciate);
2. Nulla - osta n. 725/159 del 25 gennaio 1985 del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo (n. 4 facciate);
3. Nota del 7 luglio 2004, del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Teramo (n. 1 facciata).

IL DIRETTORE
Dott. Giacomo Giuliano

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA

DETERMINAZIONE 18.10.2004, n. DF/141:

Proroga incarico fino al 31 ottobre 2004 al Sig. DI CICCIO Pier Luca libero-professionista, per le attività inerenti il funzionamento dell'ARAEN di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 31 ottobre 2001 e all'Ordinanza Direttoriale n. 01 del 07 gennaio 2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell'aria.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di *prorogare* con decorrenza dal **21 ottobre 2004 al 31 ottobre 2004** al *Sig Di Ciccio Pier Luca* l'incarico professionale riconducibile in generale alle fonti rinnovabili di energia, risparmio ed efficienza energetica, tutela della qualità dell'aria, per le attività previste nel Progetto Europeo ARAEN protocollo n. ENER/4.1031/A/99-006, ed in particolare:
 - esperto in promozione e valutazione dei bandi finalizzati allo sviluppo dell'energia alternativa e relative procedure informatiche, analisi dei consumi energetici, madrelingua inglese per agevolare i rapporti con la Comunità Europea ed i partners stranieri;
- 2) che l'espletamento dell'incarico avvenga secondo quanto stabilito dal contratto allegato (Allegato 1 alla presente);

- 3) di fissare per il professionista fino al *31 ottobre 2004* un compenso lordo di **€796,18** (euro settecentonovantasei/18) comprensivo di INPS al 4%, IVA al 20%;
- 4) di *stabilire* che la necessaria copertura finanziaria alla proroga dell'incarico per **€796,18** (euro settecentonovantasei/18) comprensivi di INPS al 4%, IVA al 20% è data dal *reimpegno* di spesa sul *Capitolo in Uscita* n. **16484/C/2004** del Bilancio corrente esercizio finanziario, giusta *determinazione direttoriale* n. *DF/140/04* del *15 ottobre 2004*;
- 5) di *doversi effettuare* le ritenute di legge in quanto il professionista si avvale del *regime fiscale ordinario*;
- 6) di stabilire che il compenso sia liquidato e pagato posticipatamente dal *Servizio Ragioneria e Credito*, previa apposita disposizione del Direttore dell'Area Ambiente Turismo ed Energia, dietro presentazione di *resoconto dell'attività* e dopo emissione di fattura pari ad **€796,18** (euro settecentonovantasei/18) onnicomprensiva come da precedente punto 3);
- 7) di disporre la notifica del presente provvedimento alla persona interessata e la sua pubblicazione sul *BURA*.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 09.11.2004, n. DH10/70:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) Piano di Sviluppo

po Rurale 2000/2006 Abruzzo – Misura “A” Annualità 2001/2003 (1° Sportello). Domanda n. 04156552079 del 29.07.2002. Opere: Acquisto macchine ed attrezzature per la raccolta. Ditta DI MASSIMO Antonio. Settore Produttivo: Olivocoltura. Liquidazione finale contribuito in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- di liquidare, secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 191 del 19/03/2001, il contributo in conto capitale di **€19.520,00** in favore della Ditta: **DI MASSIMO Antonio** ...*omissis*... e residente in Via Roma 47 del Comune di Moscufo (Prov. PE) - ...*omissis*...- mediante emissione di assegno circolare;
 - che la quota Regionale trova capienza nell'impegno di Meuro 5,16 (L. 10.000.000.000) disposto con D.G.R. n. 544 del 26/06/2001 e accreditati sul c/c ...*omissis*...;
 - di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'A.G.E.A.;
 - di inviare il presente atto al Servizio Stampa ed Informazione per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:
- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 5 facciate;
 - certificato della Camera di Commercio, formati da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Luigi Donadio

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 21.10.2004, n. DI3/71:

Cava di ghiaia in località "Sette a Piazzano" Comune di Mozzagrogna (Provincia di Chieti) Ditta: DI RISIO ENRICO. Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Di autorizzare la ditta DI RISIO ENRICO, nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Lentisce n. 4 - Comune di Atesa (CH), alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "Sette a Piazzano" del Comune di Mozzagrogna (CH) individuata in Catasto al foglio 16 particella n. 6 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento

to e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. X7YY69ZM64UFF70115 emessa in data 15.07.2004 dalla SOCIETÀ ALBATROSS INVEST SPA. DI ROMA.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- *Deve essere mantenuta la distanza minima di rispetto di 50,00 metri dalla rotaia del raccordo ferroviario consortile;*
- *Deve essere installato un piezometro nella zona più prossima al fiume Sangro;*
- *Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non deve essere ricompreso nell'elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997.*

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 4.000 e complessivamente di mc. 12.000 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, allegato "E" art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ
ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 04.11.2004, n. DI3/76:

**Cava di ghiaia in località "Colle Calato"
Comune di Civitella Del Tronto (Provincia di**

**Teramo) Ditta: CAVE TERAMANE SAS.
Autorizzazione proroga.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- È accolta la richiesta di proroga di anni 2 (due) della ditta CAVE TERAMANE SAS. a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento alle seguenti ulteriori condizioni:
 1. Deve essere addolcita la pendenza sul versante Nord-Est dello sperone presente sull'angolo Nord-Ovest dell'area di cava, mediante l'arretramento del ciglio superiore per una profondità massima di 3,00 metri e l'accumulo del materiale movimentato alla base dello stesso realizzando un adeguato raccordo con il piano campagna esistente;
 2. Sul profilo così ripristinato deve essere riportato uno strato di terreno vegetale per uno spessore di almeno 20 cm. e successivamente rinverdito mediante la piantagione di Carpino Nero con sesto di impianto di metri 1,00X1,00;
 3. Sul versante Sud-Est dello stesso sperone, invece, deve essere eseguito il definitivo rinverdimento della scarpata mediante la messa a dimora di Ginestra di Spagna con sesto di impianto di metri 1,00X1,00 da estendere anche sulla sommità;
 4. I suddetti lavori di sistemazione devono essere eseguiti sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio Cave e Torbiere e del Corpo Forestale dello Stato previa comunicazione scritta da trasmettere almeno 7 (sette) giorni prima e durante la loro realizzazione l'attività estrattiva deve essere sospesa.
- Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi previsti dai predetti Provvedimenti Regiona-

li n. 12/1990, n. 342/1996, n. 12/2000, n. DI3/23/2003 e relativi allegati.

- Il risanamento ambientale è garantito con polizza fidejussoria n. PT0015338 di Euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentovetotto/45) emessa in data 05.03.2004 dalla SOCIETÀ ATRADIUS SPA. di ROMA.
- Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 09.11.2004, n. DC7/487:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15.
– **Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Pennapiedimonte, a riservare in via provvisoria un alloggio di ERP sito in vico del Castello n. 2 al sig. Al-

derico Di Lorenzo per un periodo massimo di due anni;

- l'assegnazione deve essere comunque effettuata senza ledere gli interessi dei soggetti collocati nella graduatoria generale;
- di impegnare il Comune a predisporre i necessari provvedimenti per l'emanazione di un bando al fine di individuare i legittimi beneficiari degli alloggi E.R.P. risultanti disponibili a seguito dell'esaurimento della graduatoria relativa all'ultimo bando di concorso;
- di impegnare, il Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH) a comunicare alla competente Direzione il tipo di contratto stipulato in applicazione degli art. 2 e seguenti della legge 9.12.1998, n. 431;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC7/489:
DOCUP 2000-2006 Monosettoriale – Azione 3.2.2: concessione di finanziamento al Comune di GUARDIAGRELE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Documento di Programmazione Docup Obiettivo 2. Periodo 2000 - 2006, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 246/P del 01.03.2000;

Visto il Complemento di Programmazione al Docup Abruzzo contenente le modifiche proposte in sede di Comitato di Sorveglianza del 3 Dicembre 2001 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 14.1.2002;

Visto il Regolamento 1260/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 21 Giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali europei;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 22.06.2001 con la quale sono state approvate le linee guida per la predisposizione dei Progetti Integrati Territoriali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 12.11.2001 con la quale è stata rettificata la D.G. n. 520 del 22.06.2001, relativamente al punto 3 delle linee guida, sulla base della "scheda di Misure relative ai PIT" riportate nel capitolo 2 del Complemento di Programmazione;

Preso atto che la somma attribuita alla Azione 3.2.2 pari a 13.600.000 € giusta Delibera n. 48 del 5.02.03, è stata destinata per un importo di 8.485.810,93 € ai Programmi Integrati Territoriali e per un importo di 5.114.189,07 € al Bando Monosettoriale;

Visto il relativo Bando di evidenza pubblica, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* n. 47 speciale del 18 Aprile 2003;

Visto il comunicato relativo allo stesso Bando Monosettoriale, pubblicato con lo stesso *BURA* n. 47 speciale del 18 Aprile 2003, con cui si rende noto che il finanziamento assegnato è pari a 5.114.189,07 € con un apporto minimo privato di 1.278.547,27 € per un investimento totale di 6.392.936,34 €;

Vista la Determina n. DC7/453 del 23.12.03 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Esaminata la documentazione rimessa con nota n. 13636 del 27.05.04;

Evidenziato che la documentazione probante la sussistenza delle condizioni previste dal Bando è costituita anche da autodichiarazioni;

Ritenuto di dovere acquisire i contenuti di tali autodichiarazioni e procedere alla successiva fase di concessione del finanziamento;

Considerato, comunque, che l'Amministrazione Regionale è tenuta a procedere a controlli anche a campione, per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;

Ritenuto che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Ente Beneficiario decade dal contributo finanziario concesso.

Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di "Direzione Politica" - art. 4;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

di concedere a favore del Comune di GUARDIAGRELE un finanziamento di € 560.000,00 secondo norme e procedure stabilite dal Bando, in attuazione delle norme contenute nel DOCUP 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC6/112:

Espropriazione terreni siti nel territorio Comunale di Chieti di proprietà delle ditte consorziate in "CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE DI IORIO ROSETTA E VALIGNANI TOMMASO". – Nomina terna arbitrale.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

Quanto segue:

- Di nominare i Sig.ri geom. Raffaele SABLONE e Arch. Pasquale MINIERO, di cui in premessa, quali componenti del collegio arbitrale citato;
- Di prendere atto della nomina dell'Ing. Nicola PIPINO da parte del Presidente del Tribunale civile di Chieti, quale componente del predetto collegio;
- Conseguentemente il collegio arbitrale, previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è così costituito:
 - Ing. Nicola PIPINO - Presidente
 - Arch. Pasquale MINIERO - componente
 - Geom. Raffaele SABLONE - componente;
- Il collegio arbitrale è incaricato di determinare l'indennità definitiva di espropriazione dei terreni di proprietà delle ditte in premessa, siti nel territorio Comunale di Chieti e così individuati:

foglio di mappa n. 50 particelle nn. 360-87-4100-3557-3559-4012-174-139-144-476-142-202-351-444-3560-248 ed al foglio di mappa n. 51 particella n. 2;
- A tale riguardo il collegio presenterà apposita relazione al Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione OO.PP. – portici S.

Bernardino – L'Aquila entro 90 gg., prorogabili per effettiva e comprovata difficoltà, decorrenti dalla data del 12.10.2004;

- Il Presidente del collegio dovrà comunicare alle ditte interessate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il luogo, la data e l'ora delle operazioni almeno 15 gg. prima dell'effettuazione delle stesse. In tale comunicazione dovrà specificarsi che le ditte interessate potranno assistere alle operazioni tecniche per l'accertamento delle indennità, anche tramite persone da esse appositamente incaricate per iscritto e potranno formulare osservazioni, anche orali, nonché presentare memorie scritte e documenti, su cui dovrà pronunciarsi il collegio arbitrale;
- In caso di dissenso da parte di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza;
- Salve le disposizioni del Testo Unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni;
- La società Inteporto Val Pescara S.p.A. è incaricata di dare comunicazione formale del presente provvedimento ai tecnici componenti il collegio arbitrale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC6/113:

Espropriazione terreni siti nel territorio Comunale di Manoppello di proprietà delle ditte consorziate in "CONSORZIO DI UR-

BANIZZAZIONE DI IORIO ROSETTA E VALIGNANI TOMMASO". – Nomina terna arbitrale.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

Quanto segue:

- Di nominare i Sig.ri geom. Raffaele SABLONE e Arch. Pasquale MINIERO, di cui in premessa, quali componenti del collegio arbitrale citato;
- Di prendere atto della nomina dell'Arch. Vincenzo DI TOMMASO da parte del Presidente del Tribunale civile di Pescara, quale componente del predetto collegio;
- Conseguentemente il collegio arbitrale, previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è così costituito:
 - Arch. Vincenzo DI TOMMASO - Presidente
 - Arch. Pasquale MINIERO - componente
 - Geom. Raffaele SABLONE - componente;
- Il collegio arbitrale è incaricato di determinare l'indennità definitiva di espropriazione dei terreni di proprietà delle ditte in premessa, siti nel territorio Comunale di Manoppello e così individuati:

foglio di mappa n. 5 particella n. 117;
- A tale riguardo il collegio presenterà apposita relazione al Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione OO.PP. - portici S. Bernardino - L'Aquila entro 90 gg., prorogabili per effettiva e comprovata difficoltà, decorrenti dalla data del 03.09.2004;
- Il Presidente del collegio dovrà comunicare alle ditte interessate, mediante raccomanda-

ta con ricevuta di ritorno, il luogo, la data e l'ora delle operazioni almeno 15 gg. prima dell'effettuazione delle stesse. In tale comunicazione dovrà specificarsi che le ditte interessate potranno assistere alle operazioni tecniche per l'accertamento delle indennità, anche tramite persone da esse appositamente incaricate per iscritto e potranno formulare osservazioni, anche orali, nonché presentare memorie scritte e documenti, su cui dovrà pronunciarsi il collegio arbitrale;

- In caso di dissenso da parte di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza;
- Salve le disposizioni del Testo Unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni;
- La società Inteporto Val Pescara S.p.A. è incaricata di dare comunicazione formale del presente provvedimento ai tecnici componenti il collegio arbitrale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Nicoletti

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DC6/114:
Espropriazioni. – Esecuzione di lavori di un opificio per la produzione di manufatti in cemento per l'edilizia – della Ditta Casolino Trasporti e Servizi s.r.l.

IL DIRIGENTE

Omissis

Vista l'istanza n. 4360 del 26.10.2004 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale

del Vastese chiede l'emissione del provvedimento di pagamento diretto - previsto dal 3° comma dell'art. 12 della Legge 865/71 - delle indennità dovute agli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di San Salvo (CH) per l'esecuzione dei lavori di un opificio per la produzione di manufatti in cemento per l'edilizia - della Ditta Casolino Trasporti e Servizi s.r.l.;

Omissis

Vista il decreto n. 176 del 17.07.2002, con il quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l'occupazione temporanea d'urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 08.10.2002;

Omissis

Vista la propria Determinazione n. 94 del 28.07.2004 di pubblicazione con la quale è stato disposto il deposito degli atti presso la Segreteria del Comune di San Salvo (CH);

Omissis

DISPONE

1. E' fatto obbligo al Consorzio lo Sviluppo Industriale del Vastese di pagare, previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi, le indennità accettate dalle menzionate Ditte di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Gli importi sopra indicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico dell'Ente espropriante l'obbligo di liquidarli agli interessati;
3. L'Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione OO. PP. della Giunta Re-

gionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Nicoletti**

**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO**

**DETERMINAZIONE 11.11.2004, n. DD7/56:
Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in
perenzione amministrativa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

L'Aquila, lì 11 Novembre 2004

**per IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO BILANCIO
vacante**

**IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino**

Segue allegato

12/11/2004
Pagina 1 di 1

 REGIONE ABRUZZO
 VIA L. DA VINCI, 1
 67100 L'AQUILA(L'AQUILA)

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2004

N° Atto	Tipo	Cod. Mec.	Cap.	Art.	Data Atto	Esecutività: Esecutiva	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
								IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
56	S	02.02.002	16101	1	11/11/2004	11/11/2004	SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI BENI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI REGIONALI.	€ 45.397,20	€ 0,00	€ 45.397,20	€ 0,00
	S	02.02.009	16475	1			STUDI ED ATTUAZIONE DI PROGETTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ORGANICHE A CARATTERE INTERSETTORIALE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 68.455,44	€ 0,00	€ 68.455,44	€ 0,00
	S	10.02.008	66320	1			CONTRIBUTI A COMUNI ED ENTI DELLA REGIONE ABRUZZO PER INTERVENTI CON FINALITA' SOCIALI CULTURALI ECONOMICHE E DI SISTEMAZIONE DEL PATRIMONIO - L.R. 28	€ 25.822,84	€ 0,00	€ 25.822,84	€ 0,00
	S	13.02.003	76300	1			CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN C/ICAP. PER COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI - ART. 9 L.R. 11/098 E 23.11.1999, N. 124.	€ 328.655,37	€ 0,00	€ 328.655,37	€ 0,00
	S	13.02.003	76301	1			INTERVENTO FINANZIARIO PER L'ATTIVAZIONE DI RSA PUBBLICHE - L.R. 29.11.1999, N. 125.	€ 125.846,33	€ 0,00	€ 125.846,33	€ 0,00
	S	04.02.001	156360	1			CONTRIBUTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI - L.R. 03.4.1995, N. 25-L.R. 15.11.1996, N. 115 -.	€ 46.480,00	€ 0,00	€ 46.480,00	€ 0,00
	S	03.02.005	266500	1			CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	€ 83.580,00	€ 0,00	€ 83.580,00	€ 0,00
	S	15.02.003	323500	1			FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE. PERENTRAGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI. - A	€ 0,00	€ 724.237,18	€ 0,00	€ 724.237,18
TOTALI SPESA								€ 724.237,18	€ 724.237,18	€ 724.237,18	€ 724.237,18



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI, CONTROLLI
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE SVILUPPO MONTANO

DETERMINAZIONE 05.11.2004, n. DB4/78:

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane – Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 4.06.2004 - Approvazione graduatorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa

1. di approvare le graduatorie delle domande ammesse e finanziabili, come riportato nelle tabelle contrassegnate con le lettere "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la complessiva spesa di € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) trova copertura nell'impegno di spesa n. 2651 del 15.09.2004 assunto con Determinazione dirigenziale DB4/70 del 08.09.2004, sul capitolo 121541 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004;
3. di ammettere a finanziamento i Comuni elencati nella predetta tabella "A" per l'importo di contributo a fianco di ciascuno indicato;
4. di dare atto che la mancanza di interventi finanziabili di tale tipologia determina un'economia di € 15.000,00 (quindicimila/00) sullo stanziamento iniziale;
5. di utilizzare tale economia per finanziare un ulteriore intervento, ammesso e non finanziato per carenza di fondi, dell'altra tipolo-

gia, mediante scorrimento della relativa graduatoria e previa accettazione da parte dell'Ente assegnatario;

6. di ammettere a finanziamento i Comuni elencati nella predetta tabella "B" per l'importo di contributo a fianco di ciascuno indicato, fino alla concorrenza dello stanziamento previsto, pari ad € 160.000,00 (centosessantamila/00), e quindi fino alla posizione n. 8 dove è collocato il Comune di Pennadomo;
7. di ammettere altresì a finanziamento il Comune di Pennapiedimonte, che risulta finanziato nella misura delle disponibilità residue, previa accettazione da parte dell'Ente assegnatario o, diversamente, quello che, nell'ordine fissato dalla graduatoria, accetterà il contributo in misura ridotta;
8. di approvare altresì l'allegata tabella "C", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle domande escluse, con indicazione della relativa motivazione;
9. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
10. di riservarsi di adottare i provvedimenti di competenza che si renderanno successivamente necessari;
11. di inviare copia della presente Determinazione al *Servizio B.U.R.A.* ed alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, ai sensi della L. R. n. 7/2002, articolo 16, comma 11.

IL DIRIGENTE
Arch. Mariangela Virno

Segue allegato



OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10.05.2002, n. 7, ART. 4, COMMI 1 e 2 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PLURIATTIVITA' NELLE ZONE MONTANE - D.G.R. n. 475 del 4.06.2004 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - PUBBLICAZIONE.-

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DB4/ 78 del 05.11.2004

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI PER LA PLURIATTIVITA'

Posizione	Comune	Comunità montana	Prov.	Pop. Mont. 2002	Punti Popolazione	Punti Attività	Totale	contributo richiesto
1	MONTÉFERRANTE	VALSANGRO	CH	189	10	2	12	€ 2.500,00
2	CASTELVECCHIO CALVISIO	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	194	10	2	12	€ 2.500,00
3	BRITTOLI	VESTINA	PE	419	10	2	12	€ 2.500,00
4	Fontecchio	SIRENTINA	AQ	439	10	2	12	€ 2.500,00
5	VICOLI	VESTINA	PE	453	10	2	12	€ 2.500,00
6	CARPINETO DELLA NORA	VESTINA	PE	731	5	2	7	€ 2.500,00
7	CORTINO	DELLA LAGA	TE	820	5	2	7	€ 2.500,00
8	MONTENERODOMO	MEDIO SANGRO	CH	934	5	2	7	€ 2.500,00
Totale Risorse								€ 20.000,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SVILUPPO MONTANO

Dot. *Gabriele Bastiani*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. *M. Viano*

M. Viano



OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10.05.2002, n. 7, ART. 4, COMMI 1 e 2 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PLURIATTIVITÀ NELLE ZONE MONTANE - D.G.R. n. 475 del 4.06.2004 - APPROVAZIONE GRADUATORIE - PUBBLICAZIONE.

TABELLA "B" ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DB4/78 del 05.11.2004

GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI PER RISTRUTTURAZIONI DESTINATE ALLA PLURIATTIVITÀ

Posizione	Comune	Comunità montana	Prov.	Pop. Mont. 2002	Punti Popolazione	Punti Attività	Totale	Contributo richiesto
1	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	141	10	5	15	€ 20.000,00
2	ROSELLO	MEDIO SANGRO	CH	338	10	5	15	€ 20.000,00
3	SANTEUFEMIA A MAIELLA	DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	PE	359	10	5	15	€ 20.000,00
4	TIONE DEGLI ABRUZZI	SIRENTINA	AQ	382	10	5	15	€ 20.000,00
5	ABBATEGGIO	DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	PE	416	10	5	15	€ 20.000,00
6	CAPORCIANO	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	255	10	2	12	€ 20.000,00
7	COLLETRETTO	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	256	10	2	12	€ 20.000,00
8	PENNADOMO	AVENTINO MEDIO SANGRO	CH	347	10	2	12	€ 20.000,00
9	PENNAPIEDIMONTE	DELLA MAIELLA E DEL MORRONE	CH	558	7	5	12	€ 20.000,00
10	COLLEDIMEZZO	VALSANGRO	CH	592	7	5	12	€ 20.000,00
11	TUFILLO	MEDIO VASTESE	CH	543	7	2	9	€ 20.000,00
12	SAN PIO DELLE CAMERE	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	557	7	2	9	€ 20.000,00
13	CASTEL DEL MONTE	CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	AQ	510	7	0	7	€ 20.000,00
14	QUADRI	MEDIO SANGRO	CH	924	5	0	5	€ 20.000,00

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SVILUPPO MONTANO
Dott. ssa *Gabriella Bastiani*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. M. *Vetro*

Vetro



OGGETTO: LEGGE REGIONALE 10.05.2002, n. 7, ART. 4, COMMI 1 e 2 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PLURIATTIVITA' NELLE ZONE MONTANE - D.G.R. n. 475 del 4.06.2004.- APPROVAZIONE GRADUATORIE - PUBBLICAZIONE.-

TABELLA"C" ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.DB4/ 78 del 05.11.2004

ELENCO DOMANDE ESCLUSE

N.	COMUNE	COMUNITA' MONTANA	Prov.	MOTIVO ESCLUSIONE
1	BORRELLO	MEDIO SANGRO	CH	Manca dicitura sulla busta
2	S. GIOVANNI LIPIONI	ALTO VASTESE	CH	Manca dicitura sulla busta
3	MONTEAPIANO	VALSANGRO	CH	Manca dicitura sulla busta
4	MONTEBELLO SUL SANGRO	VALSANGRO	CH	Manca dicitura sulla busta
5	GAMBERALE	MEDIO SANGRO	CH	Manca dicitura sulla busta
6	CIVITALUPARELLA	MEDIO SANGRO	CH	Manca dicitura sulla busta
7	FORTECICCHIO	SIRENTINA	AQ	Manca dicitura sulla busta
8	TARANTA PELIGNA	AVENTINO MEDIO SANGRO	CH	Manca dicitura sulla busta
9	PESCOSANONESCO	VESTINA	PE	Manca dicitura sulla busta
10	COLLEDIMEZZO	VALSANGRO	CH	Manca dicitura sulla busta
11	VILLA CELIERA	VESTINA	PE	Manca dicitura sulla busta
12	COLLEDIMACINE	AVENTINO MEDIO SANGRO	CH	Documentazione incompleta
13	BISEGNA	VALLE DEL GIOVENCO	AQ	Documentazione incompleta
14	LETTOPALENA	AVENTINO MEDIO SANGRO	CH	Documentazione incompleta
15	MOLINA ATERNO	SIRENTINA	AQ	Documentazione incompleta
16	CASTEL CASTAGNA	DEL GRAN SASSO	TE	Documentazione incompleta
17	ARSITA	DEL VOMANO FINO E PIOMBA	TE	Documentazione incompleta
18	CORFINIO	PELIGNA	AQ	Fuori Termine

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SVILUPPO MONTANO

Dot.ssa *Gabriella Basiani*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio M. Vento

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 02.11.2004, n. DF3/108:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Ditta NORCINI FRANCO – Zona Ponte a Catena Contrada Carapallo – 64100 Teramo – Rinnovo della autorizzazione regionale n. 204 del 26.10.1999, limitatamente all'esercizio di un centro per la demolizione dei veicoli a motore e rimorchi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - l'autorizzazione regionale n. 204 del 26.10.1999, per l'attività di un centro di autodemolizione dei veicoli a motore e rimorchi, individuato nel Comune di Teramo nel-

le particelle nn. 6 - 7 - 66 - 67 del foglio catastale n. 75, a favore della Ditta Norcini Franco - Zona Ponte a Catena Contrada Carapallo - 64100 Teramo;

- 2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di **anni cinque** dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000, fatti salvi gli esiti dell'esame del Piano di Adeguamento di cui in premessa;
- 3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell'A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo) prot. n. 7651 del 02/11/2004, sono identificati dall'elenco dei codici CER di seguito riportato:

CER	DESCRIZIONE
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio-acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 01 03	pneumatici fuori uso

16 01 04*	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell'olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 06 01*	batterie al piombo
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

4) di stabilire, altresì, che secondo quanto riportato nel parere dell'A.R.T.A. prot. n. 5675/10.08.2204, deve essere rispettata la seguente prescrizione:

- La Ditta provveda ad un adeguato disoletaore per il trattamento delle acque di lavorazione e del piazzale;

5) di obbligare la Ditta ad ottemperare a quanto richiesto al punto 4), entro 60 giorni dalla data di adozione del presente autorizzazione, comunicando l'avvenuta adempimento allo scrivente Servizio e all'A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo);

6) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benes-

- sere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
- 8) di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Teramo e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Provinciale di Teramo), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 9) di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favo-

re della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a **€ 259.000,00 (duecentocinquantanovemilaeuro/00centesimi)**; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

- 10) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;
- 11) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
- 12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Teramo, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all'A.R.T.A. (Dipartimento Provinciale di Teramo), al Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Teramo e all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti - Sezione dell'Abruzzo;
- 13) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Norcini Franco - Zona Ponte a Catena Contrada Carapallo - 64100 - Teramo;
- 14) di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
 AMBIENTE, ENERGIA
 SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 04.11.2004, n. DF3/111:

D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e s.m.i. – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Consorzio Intercomunale del Vastese C.I.V.E.T.A. (Contrada Valle Cena – 66051 Cupello) - Rinnovo autorizzazione regionale n. 558 dell'11.03.1998 relativa: “realizzazione ed esercizio di un centro di pretrattamento e di valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema di conferimento differenziato (Piattaforma ecologica tipo “B”).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83, l'autorizzazione regionale n. 558 dell'11/03/1998, relativa all'esercizio di un centro di pretrattamento e di valoriz-

zazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema di conferimento differenziato (Piattaforma ecologica tipo “B”, ubicato in contrada Valle Cena del Comune di Cupello (CH), individuato nelle particelle catastali nn. 234 - 4057 - 4060 per una potenzialità complessiva di 7500 tonn/anno per ricezione m,materiale e 4000 tonn/anno per lavorazione e selezione,

- 2) di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di **anni cinque** dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
- 3) di stabilire che i rifiuti ammissibili all'impianto oggetto della presente autorizzazione, aggiornati secondo le vigenti normative, come da Parere Tecnico dell'A.R.T.A. (Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Sub Provinciale San Salvo-Vasto) prot. n. 739 del 16/07/045675 sono di seguito riportati:

020104	rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
020110	rifiuti metallici
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030199	rifiuti non specificati altrimenti

040221	rifiuti da fibre tessili grezze
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
160103	pneumatici fuori uso
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
170201	legno
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191201	carta e cartone
191202	materiali non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	prodotti tessili
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211* (queste sono le frazioni secche cioè sovvalli, risultanti dalle operazioni di cernita automatica e manuale avviate a smaltimento definitivo nell'adiacente discarica consortile per rifiuti non pericolosi)
200102	vetro
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

200139	plastica
200140	metallo
200307	rifiuti ingombranti
200301	rifiuti urbani non differenziati
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080319*	oli dispersi
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
160107*	filtri dell'olio
160601*	batterie al piombo
200119*	pesticidi
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200131*	medicinali citotossici e citostatici
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20012 e 200123, contenenti componenti pericolosi

4) di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5) di stabilire che, le operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;
- 6) di richiamare il Consorzio Intercomunale del Vastese C.I.V.E.T.A. - Cupello (CH), al pieno rispetto:
- a) a quanto stabilito dalla L.R. n. 83/2000 artt. 28 e 29, per quanto attiene l'ingresso dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale;
 - b) all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;
 - c) all'obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e alla Agenzia Regionale Tutela Ambiente (Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo-Vasto), di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;
- d) al pieno rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e della normativa regionale vigente in materia;
- e) all'obbligo della Ditta beneficiaria della presente autorizzazione di inviare al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a **Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00 centesimi)**; la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
- 7) di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili riportate nella delibera di Giunta Regionale n. 558 dell'11.03.1998;
- 8) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;
- 9) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cupello (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), all'A.R.T.A. (Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo - Vasto), e all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti la Gestione dei Rifiuti - Sezione dell'Abruzzo;
- 10) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento al Consorzio Intercomunale del Vastese C.I.V.E.T.A. (Contrada Valle Cena - 66051 Cupello);

11) di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 10.11.2004, n. DF2/185:
**Bando Regionale "Solare Termico" –
D.G.R. del 23.07.2003, BURA n. 91 speciale
del 12.09.2003. Elenco ammessi a contributo
Pubblici e Privati.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) Di approvare due elenchi, riportati nell'allegato A del presente provvedimento parte integrante e sostanziale del presente atto, uno per i soggetti pubblici e uno per i privati come di seguito riportati delle domande ammesse al contributo pubblico, nella misura massima del 30% del costo d'investimento ammesso ai sensi della D.G.R. 23/07/2003 pubblicata nel BURA n. 91 Speciale del 12/09/2003.
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti in elenco.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sul *BURA*.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

	Indice di merito	Contributo Accordato	Comune	Intervento
15	60.725,4482	€ 3.095,62	Comune di Martinsicuro	Campo Sportivo
16	60.725,4482	€ 3.095,62	Comune di Martinsicuro	ScuolaM.comunale
17	60.725,4482	€ 3.095,62	Comune di Martinsicuro	ScuolaM.statale
18	38.975,9282	€ 1.258,20	Comune di Monteodorisio	Campo Sportivo
19	35.142,7701	€ 1.258,20	Comune di Casalbordino (Pollutri)	Spogliatoi Campo sportivo
20	10.439,3401	€ 5.886,36	Comune di CittàS.Angelo	Scuola Elementare



ALLEGATO n.ro A
 PARTE INTEGRANTE DELLA ~~DETERMINAZIONE~~ DETERMINAZIONE
 n.ro DF2/185/04 del 10/11/04
 DIRIGENZA

GIUNTA REGIONALE

Graduatoria Elenco Privati

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
1	2.986.603,0379	€13.025,25	Hotel Del Camerlengo
2	872.060,7273	€990,00	Di Florio Maurizio
3	862.487,6392	€3.696,87	Albergo Monteselva
4	703.944,1077	€7.918,50	Franchella Elisa
5	599.541,7500	€1.440,00	D'Andrea Francesca
6	484.478,1818	€990,00	Di Liborio Franco
7	468.674,2396	€3.660,00	Agriturismo Di Ciero
8	371.868,8664	€5.659,80	Baldi Paolo
9	363.860,0744	€4.891,13	Mazzocco Antonio
10	339.896,4611	€5.330,17	Di Bernando Lia
11	293.161,1511	€3.718,81	Bogacka Henryka B.
12	276.629,2498	€4.291,22	Tatasciore Franco
13	265.153,6660	€3.600,00	Casa Riposo Saverio
14	254.113,4718	€4.238,71	Morelli Giovanna
15	201.854,4684	€4.161,63	Sigismondi Franco

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
16	200.989,0909	€1.650,00	Antonucci Albergo
17	172.610,0000	€3.600,00	Picciotti Franco
18	140.555,7160	€5.650,00	Di Camillo Andrea
19	138.364,8000	€540,00	Cantagalli Fernando
20	126.648,1678	€1.411,20	Pavone Valdo
21	112.928,9971	€6.997,74	Marzolini Stella A.
22	104.479,2364	€906,27	Giancaterino Umberto
23	101.000,0000	€4.495,01	Cappola Vittorio
24	100.902,0425	€3.240,00	De Amicis Cinzia
25	100.000,0000	€2.070,00	Elisii Antonella
26	90.123,0237	€986,88	Catalano Luigi
27	90.123,0237	€986,88	Catalano Fausto
28	86.761,1566	€6.157,40	Di Campi Maria
29	85.475,0852	€2.030,40	Tinti Daniela
30	71.163,5936	€1.037,55	Costantini Enrico
31	68.322,0887	€5.659,82	Celi Franco

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
32	67.471,1683	€3.589,80	Di Ielsi Maria
33	66.711,6000	€480,00	Barone Gabriele
34	62.264,1600	€278,40	Di Pietro Marisa
35	58.410,1633	€1.322,40	De Berardinis Dante
36	56.266,6667	€720,00	Salvatore Carlo
37	56.266,6667	€720,00	Salvatore Carlo
38	51.550,0000	€1.080,00	Di Nunzio Antonio
39	51.482,6453	€2.178,00	Martegiani Ercole
40	50.647,4255	€2.178,00	Zuccarini Salvatore
41	50.542,0533	€2.178,00	Martegiani Ercole
42	49.811,3280	€348,00	Cerqueti Antonio
43	49.353,2111	€2.178,00	Marrocco Luciano
44	48.313,0327	€1.628,64	Trofini Licia
45	48.313,0327	€1.628,64	Tarantino Giuseppina
46	47.439,3600	€675,00	Lanzi Pietro
47	46.064,1640	€2.388,96	Panella Sante

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
48	44.591,0455	€2.442,96	Di Luca Innocenzo
49	44.474,4000	€278,40	Equinzi Emidio
50	44.474,4000	€278,40	Fossemò Alfredo
51	44.474,4000	€278,40	Santroni Roberto
52	44.474,4000	€278,40	Ruggieri Carmine
53	43.415,4425	€2.760,48	Di Leonardo Daniela
54	43.415,4425	€2.760,48	Di Felice Mario
55	43.150,0000	€648,00	Costantini Tommaso
56	43.050,0000	€900,00	De Luca Raffaele
57	43.050,0000	€900,00	Ciancio Nicola
58	43.050,0000	€900,00	Cicolini Mario
59	40.260,1252	€1.080,00	Di Giacobbe Egidio
60	39.721,6444	€1.800,00	COCEA E1
61	39.721,6444	€1.800,00	COCEA E2
62	39.709,2044	€3.257,28	Giuliani Marisa
63	37.857,3581	€1.836,00	De Franco Anna

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
64	35.579,5200	€348,00	Servi Alberto
65	35.200,0000	€720,00	Di Lorito Filippo
66	35.200,0000	€720,00	De Vizio Mario
67	35.200,0000	€720,00	Castagna Massimo
68	35.071,8920	€641,78	D'Orazio Renzo
69	35.070,0000	€720,00	Ciancio Luciano
70	35.070,0000	€720,00	Ciancio Luciano
71	35.070,0000	€720,00	Scaella Emidio
72	35.070,0000	€720,00	Bellisario Vincenzo
73	34.440,0000	€720,00	D'Angelo Antonio
74	31.814,6128	€1.026,86	Luciani Maria Pia
75	31.814,6128	€1.026,86	Croce Rivo
76	31.814,6128	€1.026,86	Lattanzi Lucio
77	29.188,8692	€1.440,00	COCEA C3
78	29.188,8692	€1.440,00	COCEA A2
79	29.188,8692	€1.440,00	COCEA C2

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
80	29.188,8692	€1.440,00	COCEA B2
81	29.188,8692	€1.440,00	COCEA D2
82	29.188,8692	€1.440,00	COCEA D1
83	29.188,8692	€1.440,00	COCEA B3
84	29.188,8692	€1.440,00	COCEA A3
85	29.188,8692	€1.440,00	COCEA B1
86	29.188,8692	€1.440,00	COCEA C1
87	29.188,8692	€1.440,00	COCEA A1
88	27.878,4000	€792,00	Fusciani Franchi L.
89	26.684,6400	€278,40	Di Giancamillo G.
90	26.684,6400	€278,40	Mancini Ferdinando
91	26.684,6400	€278,40	Nardinocchi Marino
92	26.684,6400	€278,40	D'Ascenzo Dante
93	26.684,6400	€278,40	Vallese Bruno
94	25.890,0000	€648,00	Savini Domenico
95	25.061,0526	€1.440,00	Scarlatella Felice

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
96	24.629,4514	€630,00	Petroro Giovanni
97	24.626,9924	€720,00	Pardi Giorgio
98	24.574,2710	€1.628,64	Quaranta Pietro
99	23.878,9699	€1.095,00	Ottavi Ennio
100	23.640,0000	€720,00	Leone Luciana
101	23.640,0000	€720,00	Di Filippo Roseo
102	23.640,0000	€720,00	Righetti Claudia
103	23.640,0000	€720,00	Di Donato Quinto
104	23.640,0000	€720,00	Di Donato Quinto
105	23.640,0000	€720,00	Di Donato Quinto
106	23.463,7978	€1.095,00	Mattiucci Manuela
107	23.463,7978	€1.095,00	Melchiorre A. Luisa
108	23.188,0320	€375,00	Puglielli Giuseppe
109	22.255,3571	€370,80	D'Onofrio Patrizia
110	22.255,3571	€370,80	Milanese Remo
111	22.255,3571	€370,80	Milanese Gianna

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
112	22.097,5177	€370,80	Polidoro Pietro Paolo
113	22.097,5177	€370,80	Bucciarelli Rosario
114	20.280,0000	€240,00	Di Gaspare Valeriano
115	20.139,7365	€720,00	Timperio Vincenzo
116	19.660,0114	€1.628,64	Ringegni Teofilo
117	19.660,0114	€1.628,64	Di Cristofano Sergio
118	19.141,5502	€691,20	"Nuvoletta" Intimo di Biancacci
119	18.000,0000	€750,00	Domenichini T.
120	17.140,0000	€360,00	Casaccia Berardo
121	16.974,5455	€720,00	A.S.C.A. arl
122	15.769,0442	€360,00	Bassi Antonio
123	14.776,1955	€720,00	Timperio Vincenzo
124	14746,5222	€720,00	Palmitesta Luigi
125	14.334,5700	€660,96	Milazzo Vito
126	14.187,1579	€1.095,00	De Nicolais Luigi
127	14.078,2787	€1.095,12	Cappelletti Claudio

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
128	13.840,5159	€1.095,00	Acciari Enzo
129	13.449,9417	€689,64	Ferri Gianna
130	13.366,2857	€1.080,00	Nepi Maurizio
131	13.353,2143	€370,80	Baruffa Pietro
132	13.353,2143	€370,80	Porfilio Giuseppe
133	13.353,2143	€370,80	Porfilio Iginio
134	13.353,2143	€370,80	Di Nardo Pio
135	13.258,5106	€370,80	Fante Edoardo
136	13.258,5106	€370,80	Tella Marianna
137	11.450,6779	€460,08	Capretta Luciano
138	10.578,5124	€360,00	Lucci Claudio
139	10.529,2343	€3.053,14	Cardosi Giuseppe
140	10.368,9366	€720,00	COCEA 66
141	10.368,9366	€720,00	COCEA 64
142	10.368,9366	€720,00	COCEA 33
143	10.368,9366	€720,00	COCEA 41

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
144	10.368,9366	€720,00	COCEA 56
145	10.368,9366	€720,00	COCEA 38
146	10.368,9366	€720,00	COCEA 51
147	10.368,9366	€720,00	COCEA 5
148	10.368,9366	€720,00	COCEA 3
149	10.368,9366	€720,00	COCEA 24
150	10.368,9366	€720,00	COCEA 19
151	10.368,9366	€720,00	COCEA 18
152	10.368,9366	€720,00	COCEA 52
153	10.368,9366	€720,00	COCEA 60
154	10.368,9366	€720,00	COCEA 14
155	10.368,9366	€720,00	COCEA 70
156	10.368,9366	€720,00	COCEA 25
157	10.368,9366	€720,00	COCEA 62
158	10.368,9366	€720,00	COCEA 35
159	10.368,9366	€720,00	COCEA 29

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome	
160	10.368,9366	€720,00	COCEA 28	
161	10.368,9366	€720,00	COCEA 4	
162	10.368,9366	€720,00	COCEA 54	
163	10.368,9366	€720,00	COCEA 71	
164	10.368,9366	€720,00	COCEA 6	
165	10.368,9366	€720,00	COCEA 20	
166	10.368,9366	€720,00	COCEA 72	
167	10.368,9366	€720,00	COCEA 21	
168	10.368,9366	€720,00	COCEA 23	
169	10.368,9366	€720,00	COCEA 68	
170	10.368,9366	€720,00	COCEA 15	
171	10.368,9366	€720,00	COCEA 61	
172	10.368,9366	€720,00	COCEA 43	
173	10.368,9366	€720,00	COCEA 58	
174	10.368,9366	€720,00	COCEA 57	
175	10.368,9366	€720,00	COCEA 59	

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome	
176	10.368,9366	€720,00	COCEA 37	
177	10.368,9366	€720,00	COCEA 8	
178	10.368,9366	€720,00	COCEA 42	
179	10.368,9366	€720,00	COCEA 26	
180	10.368,9366	€720,00	COCEA 63	
181	10.368,9366	€720,00	COCEA 67	
182	10.368,9366	€720,00	COCEA 69	
183	10.368,9366	€720,00	COCEA 13	
184	10.368,9366	€720,00	COCEA 65	
185	10.368,9366	€720,00	COCEA 1	
186	10.368,9366	€720,00	COCEA 36	
187	10.368,9366	€720,00	COCEA 9	
188	10.368,9366	€720,00	COCEA 50	
189	10.368,9366	€720,00	COCEA 44	
190	10.368,9366	€720,00	COCEA 45	
191	10.368,9366	€720,00	COCEA 10	

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
192	10.368,9366	€720,00	COCEA 7
193	10.368,9366	€720,00	COCEA 47
194	10.368,9366	€720,00	COCEA 53
195	10.368,9366	€720,00	COCEA 27
196	10.368,9366	€720,00	COCEA 31
197	10.368,9366	€720,00	COCEA 30
198	10.368,9366	€720,00	COCEA 34
199	10.368,9366	€720,00	COCEA 40
200	10.368,9366	€720,00	COCEA 32
201	10.368,9366	€720,00	COCEA 16
202	10.368,9366	€720,00	COCEA 17
203	10.368,9366	€720,00	COCEA 11
204	10.368,9366	€720,00	COCEA 46
205	10.368,9366	€720,00	COCEA 49
206	10.368,9366	€720,00	COCEA 39
207	10.368,9366	€720,00	COCEA 12

	Indice di merito	Contributo Accordato	Cognome e Nome
208	10.368,9366	€720,00	COCEA 55
209	10.368,9366	€720,00	COCEA 48
210	10.368,9366	€720,00	COCEA 22
211	10.368,9366	€720,00	COCEA 2
212	9.969,9923	€460,08	Casimirri Mario
213	9.969,9923	€460,08	Lucidi Nino
214	9.969,9923	€460,08	Di Stefano A.Maria
215	9.969,9923	€460,00	Viola Marano Mario
216	9.691,3991	€486,00	Ippoliti Raffaella
217	9.691,3991	€486,00	Righetti Emidio
218	9.334,8347	€460,08	D'Alonzo Liliana
219	4.031,7349	€2.779,20	Cotognini Francesco
220	3.350,1749	€865,80	Secone Rocco
221	230,3147	€2.592,00	Calisti Elio

 PARTE II

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLO STATO

 CORTE COSTITUZIONALE
 ROMA

Ricorso n. 106 depositato il 10 novembre 2004 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2 comma 3, 45 comma 3, 46 comma 2, 47 comma 2, 79 comma 2, in relazione al comma 1 lett. c), 86 comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 24 del Reg. Corte Cost. 16 marzo 1956 "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale", così come sostituito dall'art. 6, Del. Corte Cost. 10 giugno 2004.

Publicazione disposta dal Presidente
 della Corte costituzionale
 a norma dell'art. 24 delle Norme
 integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 106 depositato il 10 novembre 2004

del **Presidente del Consiglio dei Ministri**,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
 dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via
 dei Portoghesi 12, è domiciliato

nei confronti

della **Regione Abruzzo**, in persona del Presi-
 dente della Giunta Regionale

per la dichiarazione di illegittimità
 costituzionale

degli articoli **2** comma 3, **45**, comma 3, **46**,
 comma 2, **47** comma 2, **79**, comma 2 in rela-
 zione al comma 1 lett.c), **86**, comma 3 in rela-
 zione ai commi 1,2,4, dello Statuto della Re-
 gione Abruzzo, approvato in prima deliberazio-
 ne il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione
 il 21 settembre 2004 (n. 144/9) pubblicato nel

B.U.R. n. 101 del giorno 8 ottobre 2004, in
 relazione agli articoli **1,3, 117**, comma
5,121,122,123,126,134 della Costituzione.

In data 8 ottobre 2004 è stato pubblicato lo
 Statuto della Regione Abruzzo approvato in
 seconda deliberazione in data 21 settembre
 2004.

Tale Statuto, in conformità della delibera
 del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre
 2004, viene impugnato nelle sottoindicate
 disposizioni non in armonia con la Costituzione
 e quindi in violazione dell'art. 123 di questa,
 come appresso specificato.

1) *Art. 2, comma 3*

Secondo la norma in oggetto la Regione
 "partecipa all'attuazione e all'esecuzione degli
 accordi internazionali dello Stato."

Tale norma, in quanto omette di riferirsi al
 necessario rispetto delle *norme di procedura*
stabilite da legge dello Stato, la quale deve
 disciplinare anche le modalità di esercizio del
 potere sostitutivo, viola l'art. 117, comma 5,
 Cost. che tale limite stabilisce.

2) *Art. 45, comma 3*

Dispone la norma in oggetto che "il Presi-
 dente della Giunta nel caso in cui il Consiglio
 sfiduci uno o più Assessori provvede alla loro
 sostituzione".

Tale disposizione, che vincola giuridica-
 mente il Presidente della Giunta ad adeguarsi
 alla volontà espressa dal Consiglio, non appare
 coerente con la scelta istituzionale della elezio-
 ne a suffraggio universale diretto del vertice
 dell'esecutivo di cui all'art. 43, comma 2 (con-
 forme alla previsione del comma quinto
 dell'art. 122 Cost.) e con le conseguenti impli-
 cazioni costituzionali inerenti all'attribuzione

ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (sent. 2/04). In particolare, ai sensi dell'art. 122, comma 5, Cost., al Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto compete lo speciale potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta, che risulterebbe ferito e limitato dalla previsione della norma in esame, riduttiva, per tale verso, della sua figura politica rispetto a quella considerata dalla Costituzione.

3) Art. 46, comma 2

L'art. 46, dello Statuto, dopo aver previsto al comma 1 che il Presidente della Giunta si presenta nella prima seduta del Consiglio regionale per l'esposizione del programma, dispone al comma 2 che "il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia".

In tal modo quest'ultima disposizione stabilisce una causa di scioglimento del Consiglio regionale non considerata dall'art. 126 Cost., il quale sembra recare una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operatività del meccanismo del *simul stabunt simul cadent* legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, non a caso espressamente richiamato dal comma 3 del ripetuto art. 126. Ogni dilatazione di quei casi viene a frustrare la finalità di assicurare stabilità alla gestione politica della Regione, che è alla base delle ricordate previsioni costituzionali.

Inoltre la disposizione non risulta coerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art 43, comma 2 (conforme alla previsione del comma quinto dell'art. 122 Cost.), in quanto, nel prevedere come *passaggio necessario ed indispensabile* la preventiva approvazione da parte del Consiglio regionale del programma di governo, instaura

irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto sistema di elezione. In dipendenza di questo, infatti, non può configurarsi un'iniziale investitura fiduciaria da parte del Consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale (sent. 2/04) perché il Presidente della Giunta riceve una diretta investitura popolare.

La mancata approvazione del programma di governo, *in relazione a quanto previsto dall'implicitamente richiamato art. 47, comma 2*, (con impropria equiparazione all'approvazione della mozione di sfiducia e salvo quanto appresso considerato in ordine a quest'ultima disposizione), provoca come conseguenza la decadenza automatica del Presidente della Giunta e di quest'ultima (nominata entro quindici giorni dalla proclamazione dell'elezione dello stesso Presidente) senza il concorso della volontà di tali organi. Essa costituisce evento ben diverso da un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale può essere l'approvazione di una nozione di sfiducia. La mancata approvazione del programma esclude infatti *ab initio ed a priori* la possibilità per il Presidente e la Giunta di operare per l'attuazione del programma e vanifica nella sostanza la legittimazione democratica che al Presidente deriva dalla diretta investitura della fiducia popolare, quale prevista dall'art. 122 Cost., contraddicendo la stessa *ratio* di tale previsione pur condivisa a livello statutario.

Se la previsione della necessità di una maggioranza assoluta per l'approvazione di una specifica mozione di sfiducia va nel senso del rafforzamento della stabilità dell'esecutivo, la previsione della necessità di un'approvazione consiliare del programma per l'entrata in funzione dell'esecutivo rappresenta invece un indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare, sottoponendolo in pratica ad un'investitura di secondo grado.

Evidente l'assurdo di richiedere, dopo l'investitura da parte del popolo, l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo.

Il che si risolverebbe in una limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranità popolare.

Tenuto anche conto dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che delle ripetute previsioni degli artt. 122 e 126 Cost. nonché dell'art. 1 Cost., la norma in esame non può dunque ritenersi in armonia con la Costituzione..

4) Art. 4, comma 2

Secondo la norma in oggetto "l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio".

Tale disposizione non appare in armonia con la previsione costituzionale dell'art. 126, comma 3, Cost., per la quale l'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e non la decadenza automatica di questo.

Ciò significa che risultano limitati, rispetto alle previsioni costituzionali, i poteri dell'esecutivo regionale. A questo, infatti, nel caso di dimissioni, sia pure dovute, compete comunque una valutazione sui tempi delle medesime e quindi dello scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente possibilità, anche da parte di questo, di porre in essere nel frattempo atti ritenuti necessari ed indifferibili, che non potrebbero in ogni caso sottrarsi alla verifica di legittimità costituzionale..

5) Art. 79, comma 2, in relazione al comma 1 lett c)

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie, organo di consulenza della Regione, "esprime pareri e rende valutazioni", tra l'altro, sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle "deliberazioni legislative" sollevati da un quar-

to dei consiglieri regionali (art. 79, comma 1 lett. c).

Secondo la norma in oggetto "il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione."

La disposizione, di significato tutt'altro che chiaro e perciò solo censurabile, si presta a letture diverse tutte costituzionalmente illegittime.

Non è chiaro in particolare:

- se la "deliberazione legislativa" di cui al primo comma lett. c) sia ancora da adottare ed il parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie intervenga solo su di un progetto di legge, ovvero se la "deliberazione legislativa" sia già stata adottata e quindi il parere anzidetto intervenga su di una legge già approvata;
- se la *deliberazione consiliare in senso contrario* al parere e alla valutazione del Collegio regionale per le garanzie statutarie "con motivata decisione", di cui al comma 2, consista in una motivata delibera di approvazione della legge ovvero in una motivata delibera di riapprovazione della legge, ovvero ancora se la "motivata decisione" consista in una determinazione amministrativa del Consiglio regionale che preceda o accompagni la delibera legislativa di approvazione o di riapprovazione della legge o che addirittura segua ad una legge già definitivamente approvata come condizione della sua promulgazione.

Quello che è certo è che il Collegio regionale per le garanzie statutarie, organo burocratico amministrativo estraneo al Consiglio regionale e privo di legittimazione democratica - composto da "esperti" non meglio statutariamente qualificati-, può essere coinvolto nel procedimento legislativo ove almeno un quarto dei consiglieri formuli rilievi sulla compatibilità del progetto di legge con lo Statuto.

Orbene, in tutte le ipotesi come sopra variamente configurabili, dato l'effetto giuridico che consegue comunque all'espressione del parere e della valutazione del Collegio regionale per le garanzie regionali, risulta palese l'aggravamento dell'*iter* legislativo con illegittima interferenza sui poteri legislativi del Consiglio regionale e/o sui poteri di promulgazione del Presidente della Giunta e limitazione dei poteri stessi ad opera di un tale organo amministrativo.

La valutazione di incompatibilità statutaria espressa dal ripetuto organo amministrativo blocca il procedimento legislativo. Questo può proseguire ed arrivare a compimento solo in quanto il Consiglio motivi (con atto ed in forme non puntualmente precisati) in senso contrario alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

L'imposizione dell'obbligo di motivare "*in senso contrario*" al parere del Collegio di garanzia, limita l'esercizio della potestà legislativa da parte del Consiglio regionale, in contrasto con l'art. 121, comma 2 Cost. e viola il principio dell'irrelevanza della motivazione della norma frutto dell'attività legislativa, di natura politica e libera nei fini, non assoggettabile ad obbligo di motivazione. Può inoltre costituire, a seconda della ricostruzione interpretativa che si ritenga di dover seguire, un condizionamento dei poteri del Presidente della Giunta in violazione dell'art. 121, comma 4, Cost.

Né è chiaro se la motivazione del Consiglio regionale (organo politico) debba essere di natura tecnico giuridica, come sembrerebbe deporre il riferimento al "*senso contrario*" alla valutazione del Collegio di garanzia (e come avviene per i provvedimenti *amministrativi* assunti in difformità dell'avviso espresso dall'organo consultivo), ovvero possa essere una decisione di contenuto squisitamente politico e risolversi, quindi, nell'ovvia assunzione di responsabilità politica dell'iniziativa legislativa.

In entrambi i casi, la necessità di motivare per discostarsi dalle valutazioni del Collegio di garanzia comporta, in definitiva, "un'amministrativizzazione" della legge regionale (e del procedimento legislativo).

Neppure è chiaro se l'eventuale elusione dell'obbligo di motivazione (approvazione definitiva e/o promulgazione della legge in assenza della "motivata decisione" consiliare) comporti un vizio dell'atto legislativo, per violazione della previsione statutaria, deducibile in via principale e/o incidentale in sede costituzionale.

In quanto poi il parere del Collegio regionale per le garanzie statutarie intervenga su di una legge già definitivamente approvata, in contraddizione con la natura di organo di consulenza di questo, risulterebbe violato anche l'art. 134 Cost. in ragione dell'attribuzione ad un organo amministrativo di un sindacato di legittimità su di una legge produttivo di specifici effetti giuridici.

6) Art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1,2,4

L'art. 86 dello Statuto prevede (nei commi 1 e 2) che questo, dopo la seconda deliberazione, venga pubblicato nel BUR (pubblicazione *notiziale*) "per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'eventuale impugnazione" dinanzi alla Corte Costituzionale e che, dopo l'inutile decorso del detto termine (ovvero, è da ritenere, dopo la reiezione dell'eventuale impugnazione¹), venga nuovamente pubblicato (altra pubblicazione *notiziale*) "per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la presentazione della richiesta di *referendum* popolare confermativo". Nel comma quarto prevede poi che lo Statuto sia promulgato e pubblicato (pubblicazione *necessaria* per l'entrata in vigore) nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi, non sia stato richiesto il *referendum* ovvero, nel

¹ Ipotesi peraltro non esplicitata.

caso di richiesta di referendum, questo sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi.

L'eventualità che, proposta l'impugnativa per il controllo preventivo di legittimità costituzionale questo si concluda con una pronuncia di illegittimità, è considerata nel terzo comma, il quale stabilisce che "l'impugnazione *sospende* la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*; dopo la sentenza della Corte Costituzionale lo Statuto è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. Lo Statuto *subito dopo* è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*."

Dell'infelice formulazione della norma (che non fa cenno, tra l'altro, alla necessità della doppia deliberazione per l'eventuale sostituzione di disposizioni dichiarate illegittime) possono darsi diverse letture, tutte costituzionalmente incompatibili e comunque non in armonia con la Costituzione.

In una prima lettura sembrerebbe desumersi che il termine di trenta giorni per l'impugnativa, decorrente dalla prima pubblicazione *notiziale*, rimanga *sospeso* per effetto dell'impugnazione medesima e che, "subito dopo" il riesame e le nuove deliberazioni consiliari consequenziali alle intervenute dichiarazioni di illegittimità, con la successiva pubblicazione *notiziale* lo stesso termine riprenda a decorrere, ai fini di un'eventuale nuova impugnativa relativa a dette delibere consequenziali, *per quanto ancora residui degli iniziali trenta giorni*. Si avrebbe, in questo modo, una limitazione del termine entro il quale promuovere l'eventuale controllo preventivo di legittimità sulle nuove disposizioni statutarie, che sarebbe soltanto quello che, sul totale degli iniziali trenta giorni, residui dalla sospensione determinata dalla precedente impugnativa. Palese dunque l'illegittimità della norma che verrebbe a comprimere il termine per promuovere il controllo preventivo di legittimità stabilito dalla norma costituzionale (art. 123, comma 2, Cost.)

o addirittura a vanificarlo se la prima impugnativa fosse stata (legittimamente) proposta nell'ultimo dei trenta giorni utili.

Nella logica seguita dai primi due comini dell'art. 86, di prevedere pubblicazioni *notiziali* diverse ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione e, rispettivamente, del termine per la richiesta di referendum, una seconda lettura del comma terzo dello stesso articolo porterebbe a ritenere che esso postuli addirittura un'inesplicabile esclusione della possibilità di promuovere il controllo di legittimità costituzionale sulle nuove disposizioni statutarie e che la pubblicazione *notiziale* successiva alle deliberazioni consequenziali ad una precedente declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale sia finalizzata *esclusivamente* a far decorrere il termine per la richiesta referendaria. Questa seconda interpretazione, che conduce anch'essa alla conclusione dell'illegittimità della norma per contrasto con l'art. 123 Cost., sembra avallata dalle previsioni del comma quarto dell'art. 86, in quanto si ritenga che il termine di tre mesi ivi considerato decorra appunto dalla pubblicazione *notiziale* di cui all'ultima parte del terzo comma che immediatamente precede.

Una terza lettura del comma terzo dell'art. 86, secondo la quale la pubblicazione *notiziale* successiva alle ripetute delibere consequenziali ad un precedente annullamento in sede di giudizio di costituzionalità farebbe decorrere sia il termine per l'ulteriore controllo di legittimità costituzionale riferito a dette delibere sia il termine per la richiesta di *referendum*, oltre a contrastare con il rilevato collegamento topografico tra ultima parte del comma terzo e prima parte del comma quarto, evidenzerebbe un'incoerenza di sistema interna allo stesso art. 86, venendo a contraddire la regola risultante dai primi due commi che vuole ricondurre a differenti pubblicazioni *notiziali* la decorrenza dei diversi termini per l'iniziativa del controllo preventivo di legittimità e per la richiesta di

referendum. Le varie articolazioni dell'art. 86 risponderrebbero, in altre parole, a logiche diverse e contrastanti, in violazione dell'art. 3 Cost..

Non sembrerebbe infine praticabile un'ulteriore lettura, ugualmente obliteratrice del collegamento formale tra le due ripetute disposizioni ed assertiva di un salto nell'enunciato normativo, che portasse a ritenere la pubblicazione *notiziale* di cui all'ultima parte del comma terzo funzionale *solo* alla decorrenza del termine di trenta giorni per promuovere un nuovo controllo di legittimità e che il termine menzionato nella prima parte del comma quarto decorresse invece da un'ulteriore successiva pubblicazione *notiziale* implicitamente presupposta. Ricostruzione ostacolata dalla lettera della legge e che determinerebbe un abnorme ed irragionevole allungamento dei termini del procedimento, in violazione degli artt. 3 e 123 Cost.

Non appare comunque in armonia con la Costituzione la dissociazione degli effetti della pubblicazione *notiziale* dello Statuto all'interno della sua unitaria funzione di provocare l'apertura dei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'art 123 Cost.. Dissociazione che, limitando inammissibilmente gli effetti legali dell'atto costituzionalmente considerato, costituisce il fulcro della disciplina statutaria di reiterazione di una pubblicazione *notiziale* di identico contenuto, per farla fungere prima come momento iniziale per il solo decorso del termine dell'iniziativa del controllo preventivo di legittimità e poi come momento iniziale per il solo termine di presentazione della richiesta di *referendum*.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dello Statuto della Regione Abruzzo negli articoli 2 comma 3, 45, comma 3, 46, comma 2, 47 comma 2, 79, comma 2 in relazione al comma 1 lett. c), 86, comma 3 in relazione ai commi 1,2,4, per le ragioni e come sopra precisato

Roma, 3 novembre 2004

AVVOCATO DELLO STATO
Giorgio D'Amato

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI CHIETI
3° SETTORE

Istanza della Soc. ITALIMPIANTI di Renato Ghergo tendente ad ottenere la concessione a derivare acqua dal Torrente Turcano per uso idroelettrico in località Giulio-poli del Comune di Rosello (CH).

Il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Società ITALIMPIANTI di Renato Ghergo con sede in via Muzio Gallo n. 16 Comune di Osimo (AN), ha presentato istanza in data 24.06.2004, acquisita da questo Servizio in data 02.07.2004 al n. 2467, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive Leggi di modifica ed integrazione, la concessione a derivare, dal Torrente Turcano, mc/s. 0,15 d'acqua per uso idroelettrico, in località Giulio-poli del Comune di Rosello (CH), con restituzione delle acque derivate.

Prot. n. 3717 Chieti, 27 Ottobre 2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini

COMUNE DI ALFEDENA (AQ)
Avviso di deposito del progetto di variante al P.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 12.04.1983 N. 18, come modificato e integrato dall'art. 10 della L.R. 70/95 riguardante "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo";

Visto l'art. 9 della legge urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 12.10.2004, esecutiva, ha adottato il progetto di variante al piano regolatore esecutivo del territorio comunale;

RENDE NOTO

- che il progetto di variante al Piano Regolatore Esecutivo, costituito dalla richiamata deliberazione consiliare di adozione n. 37 e dai seguenti elaborati:

Omissis

sarà depositato, in libera visione al pubblico, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a decorrere dalla data del presente avviso e dalla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, nell'orario di ufficio.

Entro gli stessi 45 (quarantacinque) giorni di deposito, Enti, Associazioni e privati potranno presentare le proprie osservazioni al progetto di variante al P.R.G.E..

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice esemplare e presentate al Protocollo del Comune.

Le eventuali osservazioni pervenute dopo il suddetto termine di pubblicazione sono da ritenersi irricevibili.

Dalla Residenza Municipale, lì 22 Novembre 2004

IL RESPONSABILE
SERVIZIO URBANISTICO
Arch. Antonio Peschi

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

**Delibera di C.C. n. 70 del 27.09.2004:
Approvazione, ampliamento al piano terra
(Hall) dell'Hotel Mare Blu V.le Alcione, 159
in variante allo Strumento urbanistico vigente.
Ditta: HOTEL MARE BLU di DE MEROLIS S.r.l.**

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 (testo vigente), **in variante al vigente Piano Regolatore Generale** l'intervento edilizio di cui all'istanza di concessione edilizia (ora permesso di costruire) del 09.12.2002 prot. n. 34504 (progetto 10.10.2003 prot. n. 35700), prodotta dalla ditta Hotel Mare Blu di DE MEROLIS S.r.l., per l'ampliamento del piano terra (Hall) dell'albergo Hotel Mare Blu, sito in Viale Alcione.

Francavilla al Mare,

IL RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA S.U.A.P.
Geom. Cesare Mascioli

COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE (CH)

**Delibera di C.C. n. 73 del 27.09.2004:
Approvazione, ampliamento al piano rialzato**

per attività di Bed & Breakfast (casa pensione) in variante al P.R.G. Ditta: MANCINELLI Antonella.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 (testo vigente), **in variante al vigente Piano Regolatore Generale** l'intervento edilizio di cui all'istanza di concessione edilizia (ora permesso di costruire) del 06.01.2001 prot. n. 14069 prodotta dalla ditta MANCINELLI Antonella, per l'ampliamento del piano rialzato da adibire all'attività di Bed & Breakfast, del fabbricato sito alla C.da Valle Anzuca.

Francavilla al Mare,

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
S.U.A.P.

Geom. Cesare Mascioli

COMUNE DI ORTONA (CH)

Determinazione Dirigenziale n. 573 dell'11.11.2004: Decreto definitivo di esproprio per l'attuazione del piano di Recupero di iniziativa pubblica del comparto edilizio compreso tra via Caldora, P.zza della Repubblica, Largo Farnese e C.so Garibaldi.

L'anno 2004, il giorno 11 (undici) del mese di novembre alle ore 17,00

DIRIGENTE DEL III SETTORE

Su conforme incarico conferito dal Sindaco con provvedimento prot. n. 04 del 28.07.2004;

RICHIAMATE:

- le norme contenute nella deliberazione della Giunta Municipale n. 1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della Legge 15.05.1997, n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 68 del 28 settembre 1999 il Consiglio comunale ha approvato il piano di recupero di iniziativa pubblica del comparto edilizio compreso tra via Caldora, piazza della Repubblica, largo Farnese, corso Garibaldi;
- che con deliberazione n. 201 del 30 maggio 2000 la Giunta Comunale ha disposto l'individuazione e formazione del comparto secondo il perimetro e le previsioni del piano di recupero approvato dal Consiglio comunale, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;
- che in esecuzione della deliberazione giuntale il Sindaco, con nota del 21 giugno 2000, ha invitato i proprietari degli immobili ricadenti nel costituito comparto a riunirsi in consorzio per l'attuazione delle previsioni contenute nel piano di recupero, concedendo all'uopo il termine di 60 giorni dalla notifica;
- che con atto a rogito notaio d.ssa Loredana Borrelli del 26 luglio 2000, rep. n. 14618, le ditte Raffaele Buzzelli, Immobiliare Buzzelli s.a.s., Lina Tiberio, Buzzelli & Buzzelli Gestione Immobiliare s.r.l., rappresentanti in base all'imponibile catastale il 61,89% del valore catastale dell'intero comparto, hanno costituito il "Consorzio Buzzelli", avente ad oggetto l'attuazione del menzionato piano di recupero;
- che con nota del 18 agosto 2000 il Consorzio Buzzelli ha trasmesso al Comune copia dell'atto costitutivo e con successiva nota

- dell'8 novembre 2000 ha comunicato di rappresentare, a seguito di ulteriori acquisizioni, il 77,55% del valore catastale dell'intero comparto; che con nota del 19 ottobre 2001 il Consorzio ha comunicato di avere acquistato ulteriori unità immobiliari comprese nel comparto, conseguendo, a quella data, la disponibilità del 95% del valore catastale dell'intero comparto;
- che con la nota da ultimo citata il Consorzio ha peraltro rappresentato che **non hanno aderito al Consorzio il dr. Tommaso Santorelli e la coniuge Liliana Cupido, comproprietari dell'unità immobiliare distinta nel N.C.E.U. alla partita 2126, foglio 25, particella 775, sub 2;**
 - che il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell'art. 26 L.reg. n. 18/83, l'emissione del decreto di espropriazione, previa occupazione temporanea d'urgenza, di tale immobile, dichiarando di accollarsi l'integrale pagamento delle indennità di occupazione e di espropriazione dovute ai proprietari espropriandi, come liquidande in via provvisoria sulla base della stima del dr. arch. Gregorio Di Luzio, nonché delle indennità definitive determinando in caso di rifiuto dell'indennità provvisoria, anche in esito ad opposizione giudiziale alla stima ex art. 19 e 20 legge 865171, manlevando il Comune di Ortona da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli espropriandi, anche in ordine alle eventuali spese del giudizio di opposizione, ed offrendo a garanzia dell'adempimento di tali obblighi polizza fideiussoria di £ 150.000.000, rilascianda da primaria compagnia assicurativa di gradimento dell'Amministrazione;
 - visto il piano particellare di esproprio e la relazione di stima dell'immobile espropriando redatti dal dr. arch. Gregorio Di Luzio;
 - dato atto che agli espropriandi è stata notificata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
 - che con deliberazione della G.M. n. 383 del 22.11.2001 sono state promosse le procedure per l'espropriazione in favore del Consorzio Buzzelli dell'unità immobiliare distinta in **catasto al foglio 25 particella 775 sub. 2 in testa alla ditta SANTORELLI Tommaso e CUPIDO Liliana coniugi residenti in Ortona in loc. C.da Cucullo 28;**
 - che in data 14.12.2001 è stato redatto il verbale di consistenza ed immissione nel possesso dell'immobile stesso da parte di questo Comune per l'attuazione del Piano di Recupero di cui sopra;
 - che in data 30.04.02 alla ditta proprietaria dell'immobile di cui sopra è stato notificato atto di offerta dell'indennità provvisoria mai riscontrata dalla stessa;
 - che l'immobile in oggetto è gravato da procedura di espropriazione immobiliare n. 18/98 promossa c/o il Tribunale Civile di Chieti dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A ed altri;
 - rilevato che con nota del 23.06.2004 questo Ente ha chiesto al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Chieti l'emissione dell'Ordinanza di deposito a carico del Comune di Ortona dell'importo di **€52.773,44 comprensivo di interessi legali e rivalutazione e quant'altro dovuto per legge**, su un libretto vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Chieti;
 - che con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 15.09.2004 è stato disposto il deposito della somma di cui sopra su un libretto vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Chieti procedura espropriativi immobiliare n. 18/98;
 - visto il libretto vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale

di Chieti, procedura espropriazione immobiliare n. 18/98, in data 11.11.2004, n. 80273 emesso dalla Carichieti filiale di Ortona per un importo complessivo di € **53.082,53** e depositato presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Chieti in data 11.11.2004;

- che sull'importo dovuto non si applica la ritenuta del 20% ai titoli di imposta ai sensi della Legge 30.12.1991, n. 413, art. 11 in quanto l'immobile acquisito è costituito da porzione di fabbricato urbano.
- Considerato che questo Ente entro i termini di Legge deve emettere Decreto definitivo di esproprio

DETERMINA

1. di concludere l'iter procedurale di acquisizione con il presente atto che equivale a Decreto Definitivo di esproprio dell'immobile in testa alla ditta **SANTORELLI Tommaso e CUPIDO Liliana coniugi residenti in Ortona in loc. C.da Cucullo 28 distinta nel N.C.E.U. al foglio 25, particella 775, sub 2, cat. A/3, Cl. 3, Cons. 4,5, rendita cat. € 348,61, sito in Via Caldora 4 p. 1°** gravato da procedura di espropriazione immobiliare n. 18/98 promossa c/o il Tribunale Civile di Chieti dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed altri, stabilendo che l'indennità definitiva è pari a € **53.082,53** (Cinquantatremilaottantadue/53) come depositato, di cui €48.998,85 per indennità di espropriazione liquidata come da perizia di stima redatta dall'Arch. Gregorio Di Luzio, richiamata nella deliberazione della G.M. n. 383 del 22.11.2001 e €4.083,69 per indennità di occupazione dal 14.12.2001 data di occupazione ed immissione in possesso alla data del presente decreto ragguagliata al saggio legale di interesse sulla indennità di occupazione;

2. disporre la trasmissione del presente provvedimento al Tribunale di Chieti c/o onorevole Giudice dell'esecuzione di cui sopra per gli adempimenti di conseguenza e per il decreto di trasferimento dell'immobile in favore del soggetto promotore la procedura espropriativa **Consorzio Buzzelli con sede in Ortona CH alla Via Caldora civico 3, iscritto al registro delle Imprese di Chieti Partita Iva 01939530695**

3. disporre la notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario del presente provvedimento alle seguenti parti interessate:

SANTORELLI Tommaso nato a Ortona il 18.03.1950 e CUPIDO Lilliana nella Repubblica Argentina il 30.12.1951 coniugi residenti in Ortona in loc. C.da Cucullo 28

Avv. Maria Letizia Rocchetti in qualità procuratore e difensore della Banca Nazionale del Lavoro Divisione Credito Fondiario con sede in Chieti in via Amendola 73 avendo inoltrato richiesta di partecipare all'iter del procedimento espropriativo,

Consorzio Buzzelli quale soggetto promotore il procedimento espropriativo

4. disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul *B.U.R.A.*
5. di stabilire che le spese conseguenti alla pubblicazione sul *B.U.R.A.*, nonché le eventuali spese accessorie conseguenti al decreto di trasferimento e quant'altro rimangono a carico del Consorzio Buzzelli quale soggetto promotore del procedimento espropriativo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Arch. Walter Albi

COMUNE DI RIPA TEATINA (CH)
Estratto delibera di C.C. n. 74 del 08.11.2004 - Approvazione Piano di Recupe-

ro del Centro Antico – Piano di indirizzo del colore nel centro storico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 03.03.1999 n. 11 nel testo in vigore, il Piano di Recupero del Centro Antico - Piano di indirizzo del colore nel centro storico, redatto dall'Arch. Sandro Bonetti, costituito dagli elaborati sotto elencati, considerato che lo stesso Piano non è in contrasto con il vigente P.T.C.P. e sono state espletate tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente:

Norme Tecniche di Attuazione (aggiorn. 30.10.2004)

Relazione tecnica illustrativa (AL1)

Piano ed elenco delle proprietà da espropriare (AL2)

Schede degli interventi particolareggiati Zona A1 e Zona A2 (aggiorn. 30.10.2004)

Schede degli interventi particolareggiati relative agli edifici individuati come da prescrizioni della S.B.A.A.A.S. nella conferenza dei Servizi del 19.10.2004

Relazione geologica

Tavola A0 - Stralcio PRG vigente

Tavola A1 - Stato di fatto catastale

Tavola A2 - Degradamento edilizio

Tavola A3 - Degradamento urbanistico

Tavola A4 - Regime prevalente della proprietà

Tavola A5 - Destinazioni d'uso prevalente

Tavola A6 - Piani fuori terra degli edifici

Tavola A7 - Edifici di importanza storica e/o architettonica

Tavola P.1.1 - Definizione degli interventi (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola P.1.2 - Definizione degli interventi sugli immobili individuati come da prescrizioni della S.B.A.A.A.S. nella conferenza dei Servizi del 19.10.2004

Tavola P2 - Spazi pubblici e standards (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola P3 - Fronti di intervento unitario (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola P4 - Aree da espropriare o da dismettere (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola P5 - Schema della viabilità (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola P6 - Riferimento schede particolareggiate (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola P7 - Definizione degli interventi - Localizzazioni "extra moenia" (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola PC1 - Categorizzazione delle facciate

Tavola Str1 - Schema propositivo della coloritura delle facciate per Corso Nicola Marcone – Zona A1 del PRG (aggiorn. 30.10.2004)

Tavola Str2 - Schema propositivo della coloritura delle facciate per Corso Nicola Marcone - Zona A2 del PRG

Tavola Str3.1 - Schema propositivo della coloritura delle facciate per Via dello Zingaro (lato sinistro) Zona A1 del PRG

Tavola Str3.2 - Schema propositivo della coloritura delle facciate per Via dello Zingaro (lato destro) - Zona A1 del PRG

- 2) di dare atto dell'avvenuto recepimento delle indicazioni e prescrizioni dei pareri degli Enti interessati mediante aggiornamento degli elaborati e precisazioni indicate in premessa;

- 3) di dare atto che, ai sensi del medesimo art. 43 della L.R. 11/1999, l'efficacia del Piano è subordinata alla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* dell'avviso di approvazione;
- 4) di delegare la Responsabile dell'Area urbanistica alla predisposizione degli altri atti connessi e conseguenti al presente atto.

**COMUNITÀ MONTANA
"ZONA G" DELLA VALLE ROVETO
Accordo di Programma per la ripetizione
del segnale dell'emittente televisiva "Telesirio".**

Premesso

Che la Comunità Montana "Valle Roveto" ha inoltrato istanza al Ministero delle Comunicazioni -Ispettorato Territoriale Abruzzo - Molise - per il rilascio di una autorizzazione alla installazione ed esercizio di n. 2 impianti ripetitori per la trasmissione dei programmi televisivi dell'emittente "Telesirio", da installare in loc. Monte Meta (ch. 59/UHF) e Civita d'Antino (ch. 37/UHF);

Che dall'esame della documentazione progettuale è emersa la possibilità di estendere la ripetizione del segnale dell'emittente televisiva "Telesirio" anche a parte del territorio del Comune di Castellafiume appartenente alla Comunità Montana "Marsica 1";

Che su richiesta della Comunità Montana Valle Roveto il Comune di Castellafiume con deliberazione di G.M. n. 52/04 ha formalmente espresso la volontà di assentire a che i segnali della emittente "Telesirio" servano anche parte del territorio comunale;

Rilevato

Che la normativa vigente in materia, nel caso di specie la L. 249/97, non prevede la divisione degli impianti ripetitori fra più Enti Locali ma, ove tale impianti dovessero interes-

sare i territori di più Enti Locali, sono possibili due soluzioni:

- 1) Costituzione di un Consorzio ai sensi dell'art. 2603 del codice civile;
- 2) Conclusione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/00, al quale devono partecipare gli Enti Locali interessati e l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni;

Che vi è l'interesse della Comunità Montana Valle Roveto e del Comune di Castellafiume alla stipula di un Accordo di Programma.

Le parti promuovono il presente Accordo di
Programma

**Art. 1) Enti interessati all'Accordo
di Programma.**

Alla stesura dell'Accordo di Programma prendono parte, tramite i loro rappresentanti legali, la Comunità Montana "Valle Roveto", il Comune di Castellafiume (AQ) ed il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Abruzzo Molise;

Art. 2) Finalità dell'Accordo di Programma.

La Comunità Montana Valle Roveto manifesta l'intento di installare e mettere in esercizio due impianti ripetitori per la trasmissione dei programmi televisivi dell'emittente "Telesirio" di Avezzano, come da scheda progettuale allegata, a servizio del proprio territorio e di parte di quello del Comune di Castellafiume (AQ). Il Comune di Castellafiume accetta che i segnali dell'emittente televisiva Telesirio, ripetuti dagli impianti di cui sopra, servano anche parte del territorio comunale, senza alcun onere finanziario per l'Ente.

Art. 3) Responsabilità.

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente accordo di programma e per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

- a) il primo livello di carattere istituzionale identificato nei Rappresentanti legali degli Enti Locali firmatari;
- b) il secondo livello di carattere gestionale/organizzativo ed operativo identificato nei responsabili dei Servizi tecnici degli Enti Locali firmatari.

Art. 4) Commissione tecnica paritetica.

Le Istituzioni partecipanti all'Accordo di Programma costituiscono una Commissione tecnica paritetica (un componente per ognuna) per la verifica dei risultati, la quale ha il compito di svolgere annualmente un monitoraggio delle attività.

Art. 5) Durata dell'Accordo di Programma e sua conclusione.

Il presente Accordo di programma ha una durata di anni dieci, termine prorogabile e rinnovabile o adeguabile in base alle esigenze espresse dai firmatari.

Art. 6) Approvazione con atti formali e pubblicazione Accordo di Programma.

Il presente Accordo di programma sarà approvato dai firmatari con atto formale e pubblicato sul *BURA* (solo il dispositivo senza allegati) con oneri a carico della Comunità Montana Valle Roveto.

COMUNITÀ MONTANA VALLE ROVETO
IL PRESIDENTE

Dott. Armando D'Alto

COMUNE DI CASTELLAFIUME
IL SINDACO
Ricci Quirino

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ISPettorato TERRITORIALE
ABRUZZO MOLISE – SULMONA
IL DIRIGENTE
Dott. Sergio Coppola

ERRATA CORRIGE

ERRATA CORRIGE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO LEGISLATIVO

Comunicato errata corrige relativa alla L.R. n. 41 del 17 Novembre 2004: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla L.R. 26.4.2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 – Bilancio pluriennale 2004/2006 della regione Abruzzo).

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 41/2004 promulgata in data 17 novembre 2004 e pubblicata sul *BURA* n. 35 Ordinario del 26 Novembre 2004 che:

- all'art. 33 dispone: "Al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:
 - Cap. 71525 in aumento euro 15.000,00
 - Cap. 71628 in aumento euro 100.000,00
 - Cap. 11301 in diminuzione euro 115.000,00"
- all'art. 40 dispone: "Al bilancio di previsione 2004 di cui alla L.R. 16/2004 sono apportate le seguenti variazioni: in aumento sul Cap. 34021 dell'entrata per euro 1.500.000,00 e sul Cap. 242424 della spesa per euro 1.500.000,00 in termini di competenza e cassa."

Vista la nota del 3/12/2004 n. prot. 8292/ASS2a con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato:

- che per mero errore materiale in fase di trascrizione della stessa legge sono state omesse le seguenti parole:

“- Capitolo di spesa 242422 in aumento euro 146.960,00;

- Capitolo di spesa 182351 in diminuzione euro 146.960,00.”

da aggiungere all’art. 33 dopo il quinto rigo;

- che all’art. 40 il cap. 242424 deve essere sostituito con 242434;

Riscontrata la difformità tra il testo inviato dal Consiglio regionale per la promulgazione e la pubblicazione ed il testo approvato dal Consiglio Regionale;

COMUNICA

- che l’art. 33 della Legge regionale n. 41 del 17 Novembre 2004 è il seguente:

“Al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

- Cap. 71525 in aumento euro 15.000,00

- Cap. 71628 in aumento euro 100.000,00

- Cap. 11301 in diminuzione euro 115.000,00

- Capitolo di spesa 242422 in aumento euro 146.960,00;

- Capitolo di spesa 182351 in diminuzione euro 146.960,00.”

- che l’art. 40 della Legge regionale n. 41 del 17 Novembre 2004 è il seguente:

“Al bilancio di previsione 2004 di cui alla L.R. 16/2004 sono apportate le seguenti variazioni: in aumento sul Cap. 34021 dell’entrata per euro 1.500.000,00 e sul Cap. 242434 della spesa per euro 1.500.000,00 in termini di competenza e cassa.”

Il presente comunicato di errata corrige sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*

L’Aquila addì 13 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
On Giovanni Pace

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L'Aquila)